COMUNE DI TEGGIANO

Provincia di Salerno

ZA

PUC

Piano Urbanistico Comunale

L.R. n.16/2004

Piano Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale

Relazione Tecnica
Misurazioni Fonometriche
Regolamento Acustico

R.U.P.
arch. Giulio NIGLIO

R.T.P.
arch. Maurizio ZITO coordinatore tecnico
prof. arch. Teresa BOCCIA cons. scientifico
arch. Antonio ABALSAMO
arch. Gerardo DELLA PORTA
ing. Mario GIMIGLIANO
ing. Felice RUSSO

Collaborazioni:
arch. Iride CORBO

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
Dott. Ing. FELICE RUSSO N. 1587

Febbraio 2014

RELAZIONE GENERALE

RELAZIONE GENERALE

INDICE:

1) PREMESSA **2**

2) ZONIZZAZIONE ACUSTICA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO **4**

3) IMPOSTAZIONE SEGUITA PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA **10**

4) CRITERI OPERATIVI **12**

5) METODOLOGIA GENERALE UTILIZZATA PER L?INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI **14**

6) ELENCO DEGLI ELABORATI **22**

Allegati:

-Misurazioni fonometriche:
rilievi fonometrici con indicazioni delle postazioni delle misure effettuate

- Regolamento acustico

-TAV ZA 01:
Zonizzazione acustica del territorio comunale, rilievi fonometrici -postazioni

1) PREMESSA

In base alla normativa nazionale vigente i Comuni e gli Enti devono assumere un ruolo primario nella lotta all'inquinamento acustico.

Le attività a cui essi sono chiamati sono elencate qui di seguito, in base a criteri di priorità temporale:

1) **Attività di pianificazione** *(* piano di zonizzazione acustica comunale*,*mappe acustiche, con verifiche strumentali,allo scopo di individuare le aree e le popolazioni esposte a livelli superiori ai limiti di legge; queste, se presenti, saranno oggetto di specifici piani di intervento per la gestione del rumore ambientale e per la sua riduzione.
2) **Attività di regolamentazione** (regolamenti di igiene e sanità, regolamenti di polizia municipale, regolamenti edilizi, ecc.).
3) **Attività di bonifica acustica specifica** (interventi puntuali).
4) **Attività di controllo tecnico – amministrativo.**

Il primo passo che l'Amministrazione Comunale, deve compiere per realizzare il controllo dell'inquinamento acustico ambientale, è la predisposizione della zonizzazione acustica.

Per zonizzazione acustica si intende la divisione del territorio comunale in unità territoriali omogenee, individuate secondo i criteri di classificazione riportati in una tavola predefinita, basata sull'uso o sulla destinazione d'uso del territorio.

A ciascuna tipologia di area sono poi attribuiti i valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa vigente. Questa procedura rende la zonizzazione acustica una sorta di piano regolatore generale del rumore, in quanto stabilisce degli standard di qualità acustica da conseguire come obiettivo a breve, medio e lungo termine.

Le finalità di questo nuovo strumento di pianificazione, previsto dall'art.6 della Legge n. 447/95, vanno ricercate nella necessità di dare una risposta concreta al problema dell'inquinamento acustico, il cui livello è in costante crescita, soprattutto in conseguenza del notevole aumento di traffico veicolare. Inoltre, le cause del progressivo incremento del livello di rumorosità nei centri urbani vanno ricercate anche nell'utilizzo sempre più ampio di attrezzature meccaniche nell'ambito dell'artigianato e del commercio.

Lo scopo della zonizzazione acustica, quindi, è quello di permettere l'individuazione chiara dei livelli di rumorosità massimi ammissibili relativamente a qualsiasi ambito territoriale che si intenda analizzare. Questo approccio rappresenta il punto di partenza per ogni valutazione connessa con il controllo espletato dagli organi competenti sull'uso del territorio; allo stesso tempo, esso è necessario per definire gli obiettivi di risanamento dell'esistente e di prevenzione per il nuovo. Questo secondo obiettivo dovrebbe diventare, in prospettiva, l'aspetto più qualificante della zonizzazione acustica, che deve essere considerata come elemento di completamento all'interno di un quadro di pianificazione integrata più allargato, dal quale non sia possibile prescindere.

La realizzazione della zonizzazione acustica del territorio precede necessariamente la **verifica strumentale(**mappe acustiche) dei livelli di rumore esistenti nelle differenti zone acustiche, cui è stata attribuita la relativa classe, la redazione di eventuali piani di bonifica e la scelta delle priorità di intervento.

In sintesi, la zonizzazione acustica comunale deve rappresentare lo strumento per la promozione di tutte le attività di prevenzione e di risanamento nell'ambito dell'inquinamento acustico, nonché – più in generale – della qualificazione ambientale delle aree.

2)- ZONIZZAZIONE ACUSTICA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

L'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e successivo D.P.C.M. 14/11/1997, dai titoli rispettivamente **Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno** e **Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore,** fanno obbligo ai comuni e agli Enti, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, di adottare la classificazione del territorio in zona acustica omogenea.

In virtù di quanto disposto dalla legge quadro n.447/95, i Comuni sono obbligati a procedere alla classificazione del proprio territorio secondo i criteri attuativi fissati dalle Regioni.

. Inoltre, le Regioni provvedono a definire le modalità, le scadenze e le sanzioni, in caso di inosservanza dei relativi obblighi di classificazione acustica delle zone per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali (P.U.C.) o particolareggiati (Linee Guida per la Zonizzazione Acustica del territorio approvate nella seduta dell' 11-12-1995 e successiva integrazione Delibera di Giunta Regionale della Campania del 1 agosto 2003 n.2436).

Tabella 1 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e Tabella A del D.P.C.M. del 14 Novembre 1997

CLASSE	***TITOLO***	***DESCRIZIONE***
I	*Aree particolarmente protette*	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: *aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.*
II	*Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività industriali ed artigianali.
III	*Aree di tipo misto*	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali: aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV	*Aree di intensa attività umana*	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V	*Aree prevalentemente industriali*	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI	*Aree esclusivamente industriali*	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La stessa Legge Quadro definisce (art. 2, comma 1, lettere e, f, g, ed h) quattro parametri importanti per la lotta all'inquinamento acustico:

- ✓ ***Valore limite di emissione:*** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- ✓ ***Valore limite di immissione:*** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- ✓ ***Valore di attenzione:*** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- ✓ ***Valore di qualità:*** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti.

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 01/12/1997) recante il titolo **"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"** determina i valori limite di emissione, i valori limiti di immissione ed i valori di qualità riportati nelle rispettive Tabelle B, C e D.

Tabella B : valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A) (art. 2).

Tempi di riferimento

Classi di destinazioni d'uso del territorio	**Diurno (6 – 22)**	**notturno (22 - 6)**
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C : valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3).

Tempi di riferimento

Classi di destinazioni d'uso del territorio	**Diurno (6 – 22)**	**notturno (22 - 6)**
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D : valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7).

Tempi di riferimento

Classi di destinazioni d'uso del territorio	**Diurno (6 – 22)**	**notturno (22 - 6)**
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico n. 447 del 26/10/1995, la Giunta Regionale della Campania – Assessorato all'Ecologia ed alla tutela dell'Ambiente- ha predisposto il documento ***Linee Guida per la Zonizzazione Acustica del territorio*** e successiva integrazione D.G. Regionale della Campania del 1 agosto 2003 n.2436.

Tali linee guida hanno lo scopo di uniformare, in ambito regionale, le modalità di zonizzazione acustica del territorio comunale in relazione alle caratteristiche di fruizione dello stesso.

In particolare, le linee guida stabiliscono le competenze che debbano essere in possesso dell'incaricato della redazione del piano(tecnico competente in acustica ambientale).

Il Comune di Teggiano, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/95, ha conferito all'ing. RUSSO Felice, ***tecnico competente in acustica ambientale***, componente del gruppo di lavoro

l’incarico di procedere alla redazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale interessato all’attuazione del nuovo P.U.C. e alla effettuazione di una indagine fonometrica sul territorio, allo scopo di verificare con idonea strumentazione il Clima Acustico attualmente presente sul territorio, in relazione alla destinazione d’uso.

3) IMPOSTAZIONE SEGUITA PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.

Nella predisposizione della zonizzazione acustica possono essere seguite due metodologie diverse affermate negli anni successivi all'emanazione del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e del successivo DPCM.14.11.1997. Queste rispondono in modo diverso alla domanda su quando si debba effettuare la campagna di misure fonometriche.

La prima predilige la conoscenza acustica del territorio, non sempre contemperata con le informazioni relative alle destinazioni d'uso esistenti o programmate. Sostiene, cioè, che la stesura del documento finale vada fatta alla luce dei risultati relativi al clima acustico del territorio, al fine di poter fissare dei limiti massimi di rumore tali da poter essere rispettati con interventi di risanamento concretamente realizzabili.

La seconda si rifà a una visione tipicamente urbanistica, considerando la classificazione acustica del territorio fortemente legata alle indicazioni derivanti dal **P**iano **U**rbanistico **C**omunale o da altro strumento urbanistico. Sostiene, cioè, che le campagne di rilevamento vadano eseguite a posteriori, al solo scopo di individuare le zone da risanare, per non condizionare eccessivamente la definizione degli obiettivi acustici con una preanalisi della conseguibilità degli stessi; in sintesi, per non dare la possibilità di allargare le maglie della tutela con il pretesto di fissare gli obiettivi del risanamento sulla sola base di valutazioni economiche o di contenimento dell'impegno.

Fondare una zonizzazione acustica solo sui dati di immissione sonora rilevabili sul territorio è certamente un grave errore di impostazioni, sia perché in questo modo vengono di fatto ignorate le "preesistenti destinazioni d'uso del territorio", cui fa espresso riferimento l'art. 4 della legge 447, sia perché viene implicitamente accettata una procedura atta a ratificare, nella sostanza, la situazione in essere.

Per quanto assai più comprensibile e concettualmente più rigorosa, anche questa seconda metodologia presenta alcune debolezze. Anzitutto, presumendo un approccio neutro, essa rischia di leggere una realtà che esiste sulla carta ma non, in modo pieno, sul territorio stesso (anche se a questo si può ovviare attraverso una completa raccolta di dati, progettuali e statistici); in secondo luogo è sempre sospetto, in linea generale, un metodo di lavoro che si precluda la possibilità di utilizzare altre informazioni.I dati acustici cui ci si riferisce non sono le cosiddette "mappe acustiche" del territorio, ma assai più semplicemente risultati di rilievi acustici, limitati nel tempo e nello spazio, finalizzati a quantificare l'immissione sonora in un'area e le cause che la determinano.

Pertanto l'impostazione che verrà scelta per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale di Teggiano, seguirà un approccio intermedio che, mantenendo la priorità dello strumento urbanistico, mette utilmente a frutto dati di altra natura, tra cui in modo specifico quelli acustici acquisiti attraverso **Rilievi Fonometrici.**

4) CRITERI OPERATIVI.

La zonizzazione verrà riportata su cartografia in scala 1:3000 per le aree urbanizzate, 1:5000 per la restante parte del territorio comunale, seguendo le indicazioni cartografiche riportate nelle linee guida per la zonizzazione acustica del territorio approvate dalla Regione Campania.

Per l'individuazione delle zone acustiche è stata scelta la rappresentazione cromatica, anziché quella grafica che prevede l'utilizzo del retino. La tabella di riferimento è la seguente:

CLASSE	***TIPOLOGIA***	***COLORE***	***RETINO***
I	Protetta	Verde	
II	Prevalentemente residenziale	Giallo	
III	Area di tipo misto	Arancione	
IV	Area di intensa attività umana	Rosso	
V	Area prevalentemente industriale	Viola	
VI	Area esclusivamente industriale	Blu	

Le microsuddivisioni del territorio verranno limitate al massimo, facendo confluire zone acusticamente omogenee.

L'accostamento di zone acustiche caratterizzate da differenza di limiti assoluti di rumore superiori a 5 dB(A) verrà evitato, per quanto possibile.

Appare necessario evidenziare il fatto che le Strade Provinciali Teggiano-Padula, Teggiano-Sant'Arsenio e Teggiano-Sala Consilina, che costituiscono i principali collegamenti tra

Teggiano ed comuni del Vallo del Diano, hanno innescato un progressivo incremento di traffico urbano lungo i tracciati, in particolare nelle località Prato Perillo, Piedimonte, Macchiaroli e Pantano Grande tutte frazione del territorio di Teggiano.

La recente normativa (D. P. R. 30 marzo 2004 n. 142) fa obbligo, inoltre, di rispettare i livelli di rumorosità anche nelle fasce di pertinenza acustica, allo scopo di garantire la migliore tutela dei ricettori (ambiente abitativo, scuole, case di cura e case di riposo) presenti all'interno della fascia.

Nel caso di aree residenziale o protette, per cui i valori limiti a contatto si discostano in misura ben oltre superiore a 5 dB(A), limitrofe ad aree produttive, si riterrà preferibile andare nella direzione di dettare delle regole, atte a far sostituire i vecchi impianti con altri meno rumorosi, oppure a prescrivere dispositivi antirumore da apporre ai vecchi impianti posti a ridosso della linea di confine tra le due zone.

5) METODOLOGIA GENERALE UTILIZZATA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI

La individuazione delle caratteristiche di ciascuna zona acustica è legata alla effettiva e prevalente fruizione del territorio, tenendo conto delle destinazioni del **P**iano **U**rbanistico **C**omunale e degli altri strumenti urbanistici esistenti.

Nella individuazione delle zone, si è data priorità alla identificazione delle classi a più alto rischio (classe V e VI). Si è riscontrato che nel Nuovo P.U.C. di Teggiano non sono previste aree ad uso esclusivamente industriale, pertanto nessuna zona del territorio comunale cade nella classe VI……cfr. indicazioni dello studio del gruppo lavoro

Per le altre zone (II, III, IV) si è tenuto conto dei seguenti parametri:

- ✓ densità della popolazione;
- ✓ presenza di attività commerciali ed uffici;
- ✓ presenza di attività artigianali;
- ✓ traffico veicolare;
- ✓ esistenza di attività industriali, la cui limitata presenza caratterizza la zona IV;
- ✓ esistenza di servizi e di attrezzature;

Una volta redatta e approvata la zonizzazione acustica, si dovrà procedere a verifiche strumentali con apparecchiature e metodologie di rilevamento conformi a quanto prescritto dagli allegati A, B, C al Decreto Ministero dell'Ambiente 16/03/1998 e da quanto indicato dagli allegati A, B e C alle linee guida della Regione Campania.

Il confronto tra limiti assoluti di zona e valori di rumorosità esterna rilevati è la condizione preliminare per valutare l'ipotesi della predisposizione di piani di risanamento e della priorità degli interventi.

Classe I – Aree particolarmente protette –

Essa comprende, in riferimento all'allegato B, tabella 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, le aree destinate ad uso scolastico, quelle ad uso ospedaliero (ospedali e case di cura), quelle destinate a parco ed aree verdi e, comunque, tutte quelle per le quali la quiete sonica abbia rilevanza per la loro fruizione.

Dalle aree verdi sono state escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree di verde sportivo, per le quali la quiete sonica non è un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione.

Fanno egualmente eccezione le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazioni o ad uffici; tali strutture sono state classificate secondo l'area di appartenenza degli edifici che le inglobano.

Si è ritenuto opportuno suddividere la classe I, esclusivamente ai fini della priorità di intervento, nelle sottoclassi:

I–a ospedaliera;
I–b scolastica;

I-c verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonica.

Inoltre fanno parte della classe I i parchi nazionali e regionali, con l'eccezione delle parti edificate, le riserve naturali e, quando necessario in relazione alle esigenze locali, le zone di interesse storico–archeologico.

Classe V– Aree prevalentemente industriali

Facendo riferimento all'allegato B, tabella 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991 si intende per classe V un'area con insediamenti di tipo industriale e presenza di abitazioni con uffici.

Le aree incluse in questa classe sono state individuate nella zona industriale con destinazione d'uso industriale – artigianale ed interessate dal Nuovo P. R. G.

Le attività artigianali ed industriali vanno interpretate non in termini di categorie economiche, ma rispetto al tipo di sorgenti sonore che in esse sono inserite (dimensioni, complessità tecnologica, livelli di emissione) ed all'estensione dell'area circostante influenzata dal punto di vista acustico.

Classe II – Aree ad uso prevalentemente residenziale

Classe III – Aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

Classe IV – Aree in prossimità di strade di attraversamento e di grande comunicazione

Per individuare l'appartenenza di determinati territori alle classi indicate, oltre a tenere conto dei criteri di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, è stata presa in considerazione *la densità di popolazione*, *la densità di uffici*, *la densità di attività artigianali* e *il volume di traffico presente in zona.*

Tali parametri sono stati suddivisi in tre classi: bassa, media e alta densità.

Nell'operazione di classificazione, se i quattro parametri assumevano valori identici, alla zona veniva assegnata la classe II se il valore assunto era *bassa densità*; la classe III se il valore assunto era *media densità*, la classe IV se il valore assunto era *alta densità.*

I parametri, da valere quali valori medi comunali, hanno la seguente variabilità:

PARAMETRI	***VALORI***			
a) densità di popolazione	*nulla*	*bassa*	*media*	*alta*
b) densità di uffici	*nulla*	*bassa*	*media*	*alta*
c) densità di attività artigianali e industriali	*nulla*	*bassa*	*media*	*alta*
d) volume di traffico	*nullo*	*basso*	*medio*	*alto*
Punteggio corrispondente	*0*	*1*	*2*	*3*

L'assegnazione delle zone è stata fatta in base al punteggio totale:

Punteggio totale (a+b+c+d)	***Classi di destinazione d'uso***
da 1 a 4	II
da 5 a 8	III
da 9 a 12	IV

Le attività derivanti da insediamenti industriali preesistenti sono state ritenute omogenee alle aree dei lotti industriali appartenenti alla medesima area P.I.P. del P. R. G. , pertanto sono state considerate appartenenti alla classe V.

Per le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto non è stata considerata la classe delle zone.

Gli eventi sonori eccezionali e/o temporanei sono stati considerati come sorgenti che, in situazioni normali, non devono essere considerate ai fini della determinazione della classe. Tali emissioni sono state, invece, individuate nel Regolamento Acustico comunale.

Classificazione delle strade

In riferimento alla densità di traffico veicolare, sono state considerate appartenenti alla classe IV le strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora) e quindi le strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato.

Alla classe III, le strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano.

Alla classe II le strade locali (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali.

Qualora le strade da classificare erano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è stata limitata dalle superfici degli edifici frontistanti; in condizioni diverse e, comunque, qualora non esisteva una continuità di edifici-schermo, la tipologia classificatoria di zona della strada, è stata estesa ad una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa.

Si sono verificate, quindi, differenti condizioni:

- ✓ strada con valore limite accettabile di rumore più basso rispetto alla zona attraversata: la strada è stata classificata con lo stesso valore limite della zona circostante;
- ✓ strada posta tra due zone a classificazione acustica differente: la strada è stata classificata con il valore acustico della zona con limite di accettabilità più elevato;
- ✓ strada con valore limite più elevato rispetto a quello della zona attraversata: il valore limite attribuito alla strada non viene variato e si estende per una superficie compresa tra le file di

edifici frontistanti o, in mancanza di edifici, per una superficie di larghezza pari a trenta metri, a partire dal ciglio della strada stessa.

I passi salienti della procedura sono riportati nella Fig. 1 (*Fase di acquisizione dati e fase di classificazione).*

FIG. 1 - *Metodologia applicata per la zonizzazione acustica*

FASE 1 : Acquisizione dati ed informazioni

Lettura dello strumento urbanistico vigente P.R.G.

Individuazione degli assi Stradali principali e della loro densità di traffico veicolare

Acquisizione dati :
popolazione, numero di Attività artigianali, esistenza di attività industriali, esistenza di servizi e di attrezzature

- Dati ultimo censimento ISTAT
- Dati reperibili all'Ufficio Statistica dei Comuni interessati
- RILIEVI IN SITU

Individuazione delle aree protette :

aree scolastiche, aree destinate allo svago e al riposo, aree residenziali rurali, centro storico, parchi pubblici.

FASE 2: ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee

In base alle indicazioni del P.R.G. ed alle attuali destinazioni d'uso, il territorio è stato suddiviso in n. …. classi

⇓

Attribuzione punteggi alle singole unità in base ai dati attuali e futuri di :

- densità di popolazione
- densità di uffici
- densità di attività artigianali e industriali
- volume di traffico presente in zona

⇓

Classificazione delle unità in base al punteggio raggiunto

Classificazione delle strade in base al volume di traffico attuale e futuro

⇓

Controllo della coerenza della classificazione con le

previsioni del P. R. G.

Raggruppamento di unità con stessa classificazione in zone acustiche omogenee

6) ELENCO DEGLI ELABORATI

1) – *Relazione Tecnica.*

2) –*Misurazioni Fonometriche:*

Rilievi fonometrici con indicazione delle postazioni delle misure effettuate.

3) *– Regolamento Acustico.*

4) – *Tavola ZA 01 Zonizzazione del territorio comunale, Rilievi Fonometrici - Postazioni*

MISURAZIONI FONOMETRICHE

COMUNE DI TEGGIANO (SA)

Zonizzazione Acustica Comunale

P1 – Periodo notturno (Piazza Portello)

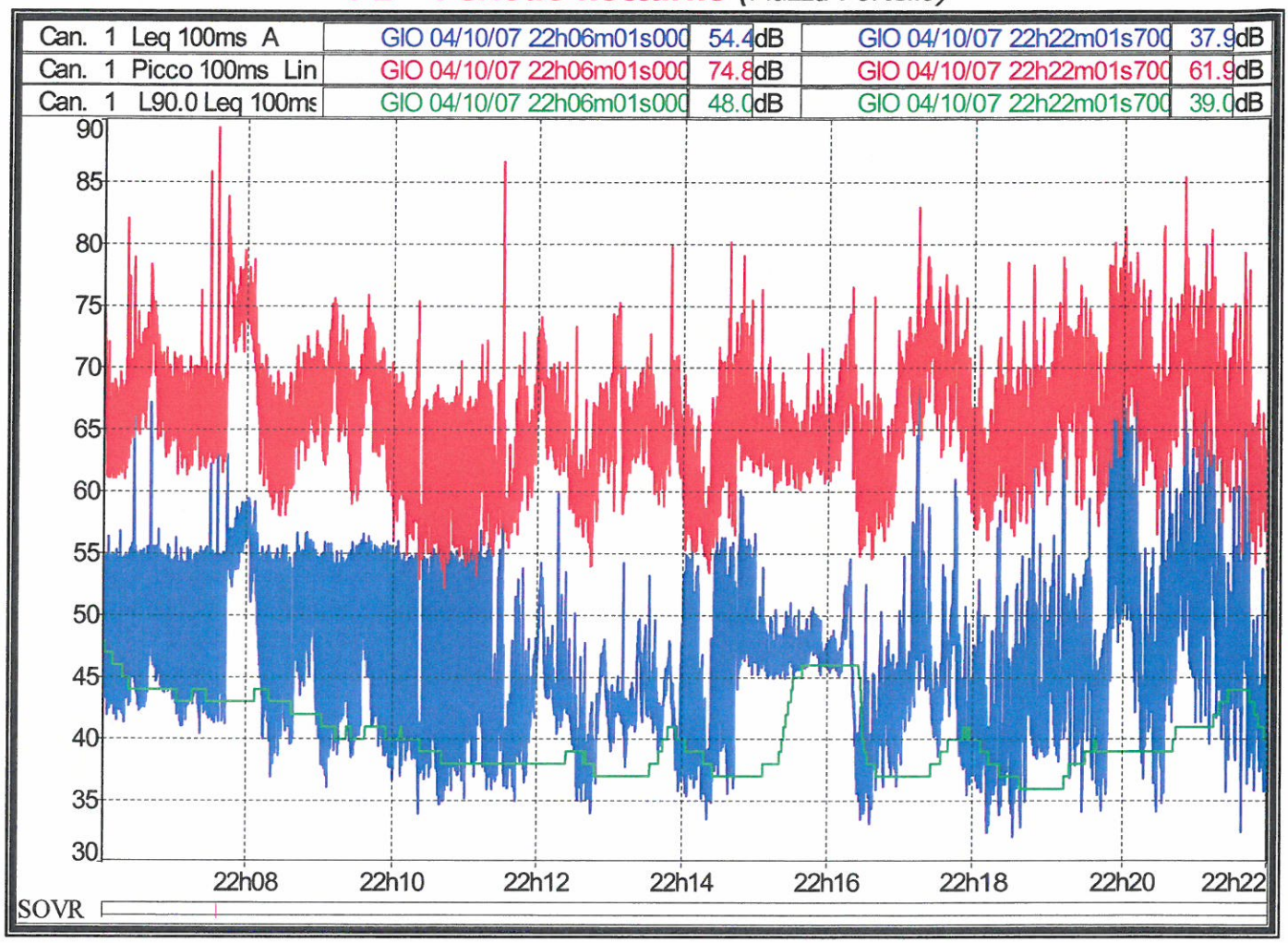

File	Comune di Teggiano - P1 - Periodo notturno_071004_220601.cmg		
Inizio	04/10/07 22.06.01.000		
Fine	04/10/07 22.23.01.000		
Periodo	1m		
Ubicazione	Can. 1		
Pesatura	A		
Tipo dati	Leq		
Unit	dB		
Inizio periodo	Leq	Lmin	Lmax
04/10/07 22.06.01.000	52,9	41,3	69,0
04/10/07 22.07.01.000	53,6	40,5	64,9
04/10/07 22.08.01.000	52,2	36,9	59,5
04/10/07 22.09.01.000	50,9	36,1	56,6
04/10/07 22.10.01.000	50,0	33,9	56,0
04/10/07 22.11.01.000	49,2	35,0	68,1
04/10/07 22.12.01.000	45,4	34,0	59,9
04/10/07 22.13.01.000	43,8	35,8	54,2
04/10/07 22.14.01.000	49,4	33,5	60,1
04/10/07 22.15.01.000	47,5	44,9	53,9
04/10/07 22.16.01.000	45,6	33,2	54,6
04/10/07 22.17.01.000	50,7	35,5	71,0
04/10/07 22.18.01.000	47,1	32,1	65,7
04/10/07 22.19.01.000	54,6	34,2	68,7
04/10/07 22.20.01.000	55,3	34,2	72,5
04/10/07 22.21.01.000	53,5	32,5	66,9
04/10/07 22.22.01.000	37,4	35,4	39,6
Globali	51,3	32,1	72,5

COMUNE DI TEGGIANO (SA)

Zonizzazione Acustica Comunale

P1 – Periodo notturno *(Piazza Portello)*

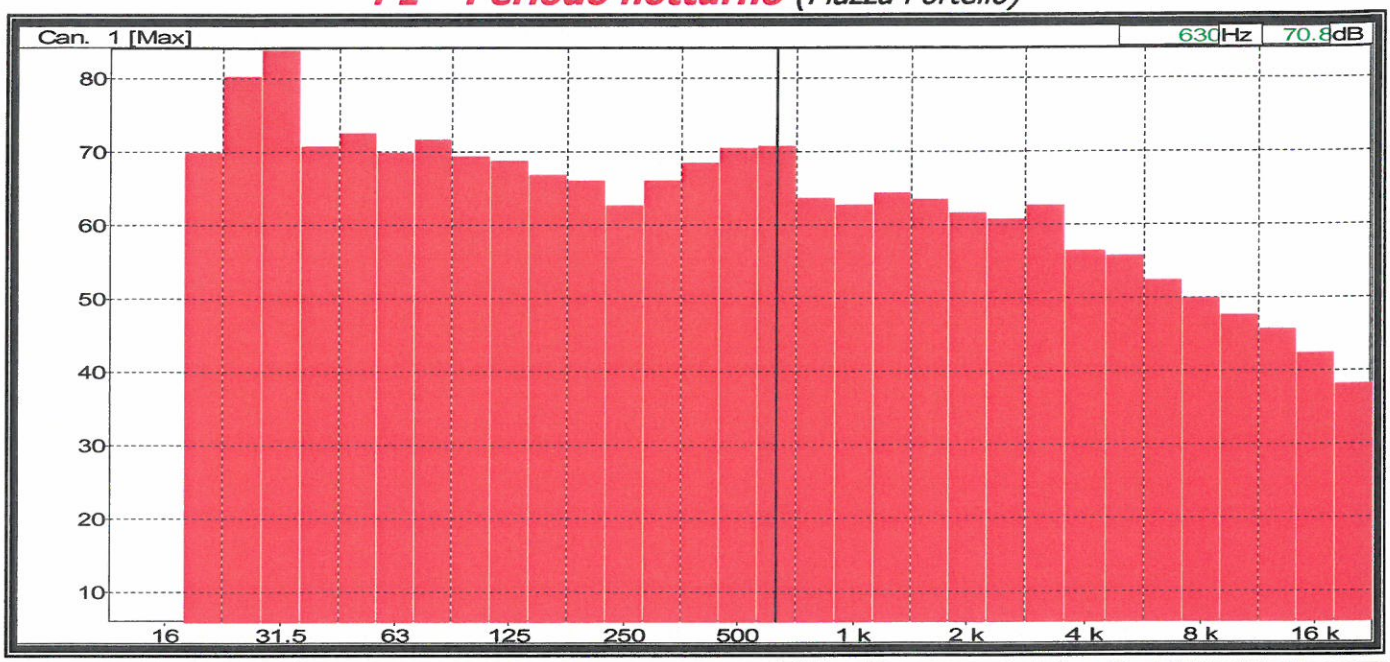

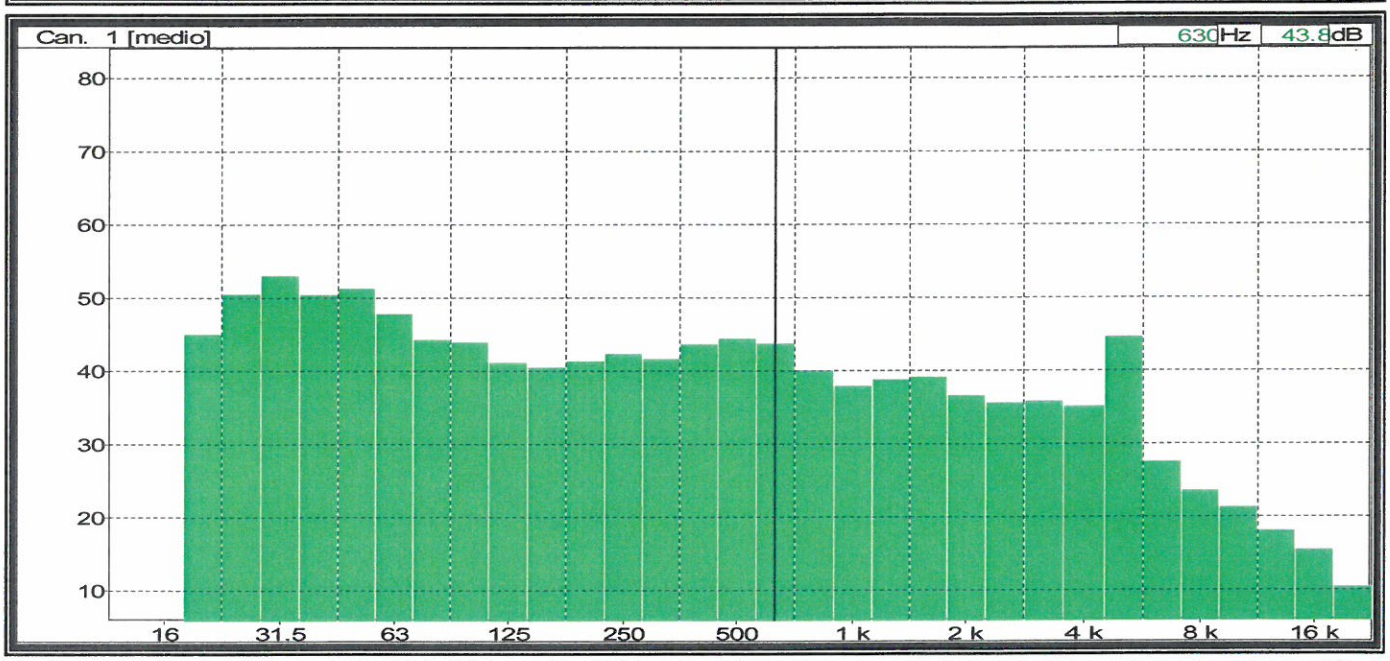

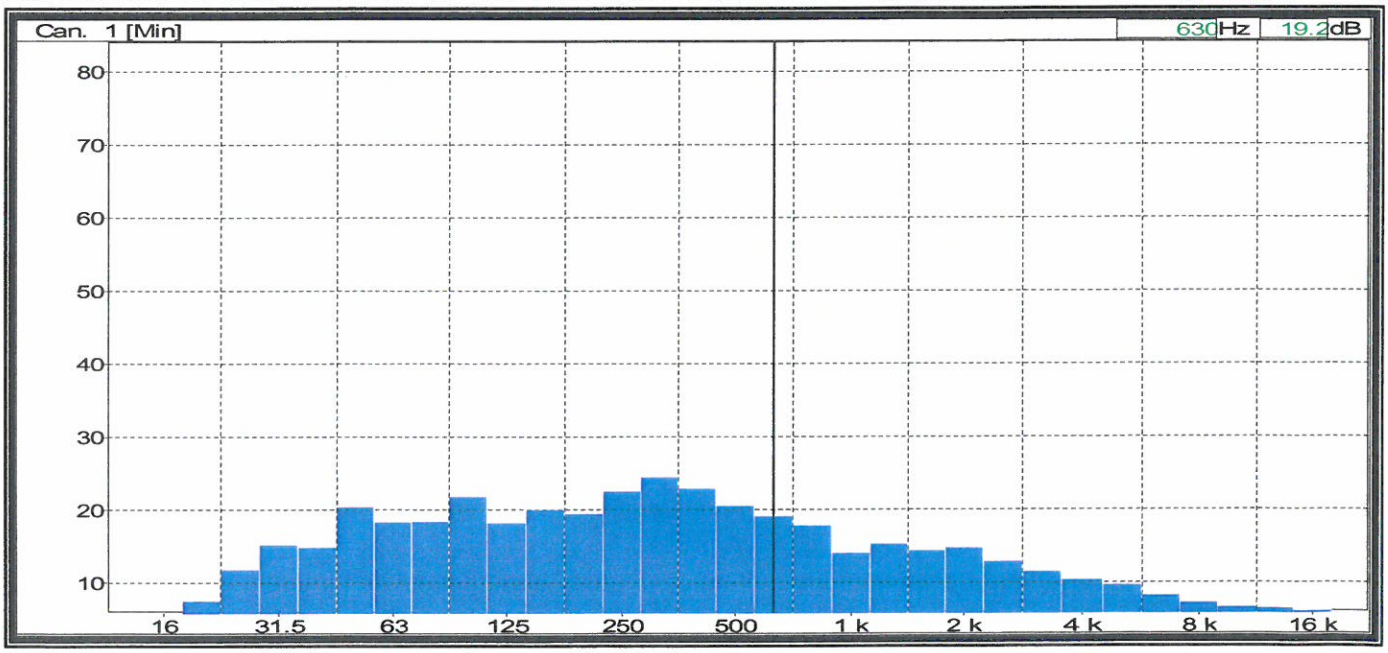

COMUNE DI TEGGIANO (SA)

Zonizzazione Acustica Comunale

P2 – Periodo notturno *(Località Pantano – S.P. 11I – del Corticato)*

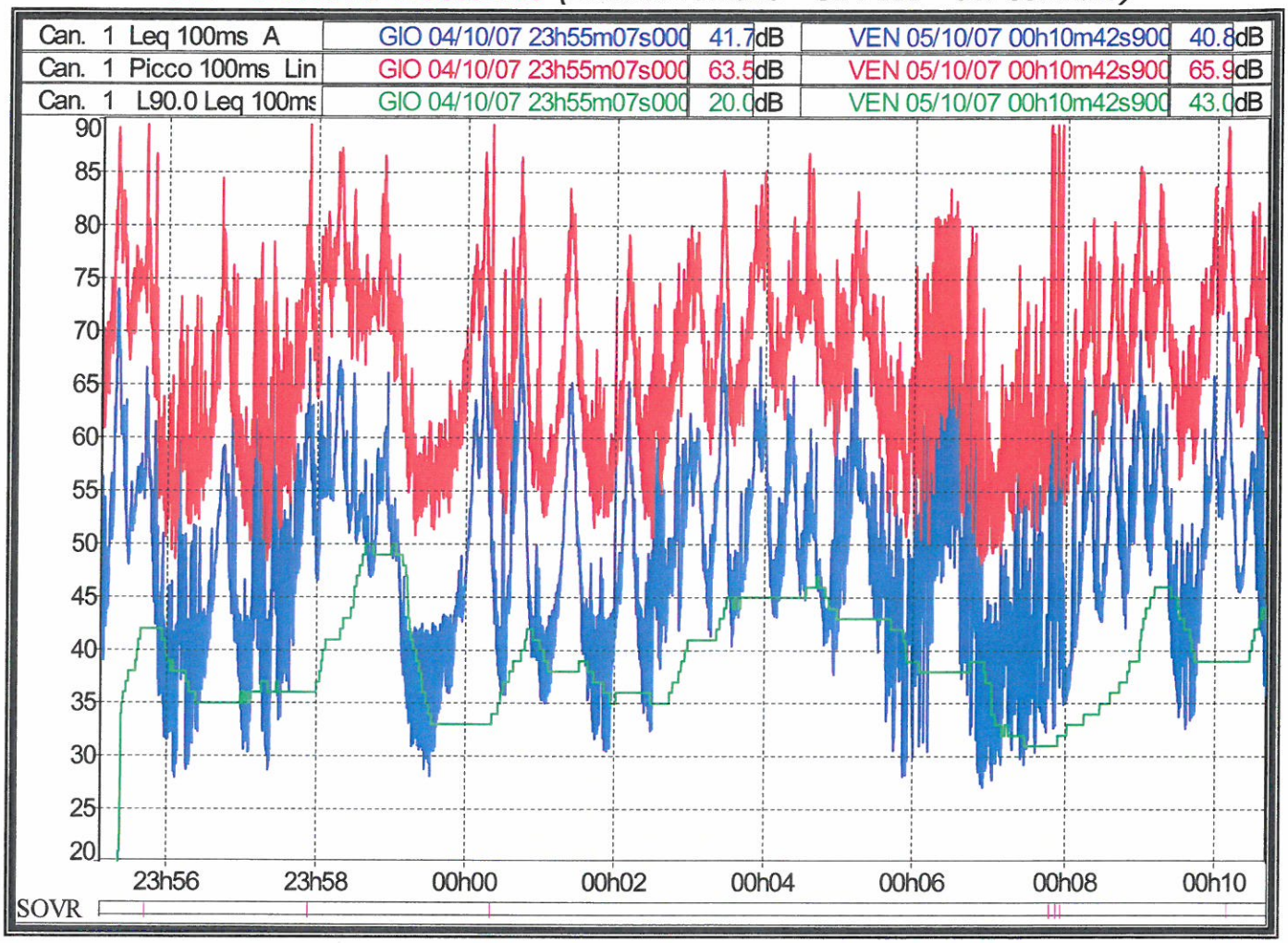

File	Comune di Teggiano P2 - Periodo notturno_071004_235507.cmg		
Inizio	04/10/07 23.55.07.000		
Fine	05/10/07 00.11.07.000		
Periodo	1m		
Ubicazione	Can. 1		
Pesatura	A		
Tipo dati	Leq		
Unit	dB		
Inizio periodo	Leq	Lmin	Lmax
04/10/07 23.55.07.000	59,7	28,0	74,0
04/10/07 23.56.07.000	49,9	28,7	63,2
04/10/07 23.57.07.000	54,6	28,7	68,4
04/10/07 23.58.07.000	58,0	46,9	67,6
04/10/07 23.59.07.000	48,2	28,1	63,1
05/10/07 00.00.07.000	60,6	35,0	73,1
05/10/07 00.01.07.000	53,5	30,5	65,2
05/10/07 00.02.07.000	54,8	32,4	65,3
05/10/07 00.03.07.000	58,9	40,4	72,7
05/10/07 00.04.07.000	53,2	37,8	65,9
05/10/07 00.05.07.000	53,3	28,1	66,6
05/10/07 00.06.07.000	60,5	27,1	74,1
05/10/07 00.07.07.000	61,6	29,3	80,8
05/10/07 00.08.07.000	57,0	40,4	70,1
05/10/07 00.09.07.000	55,3	32,6	65,9
05/10/07 00.10.07.000	58,6	35,8	71,9
Globali	57,5	27,1	80,8

COMUNE DI TEGGIANO (SA)

Zonizzazione Acustica Comunale

P2 – Periodo notturno *(Località Pantano – S.P. 11I – del Corticato)*

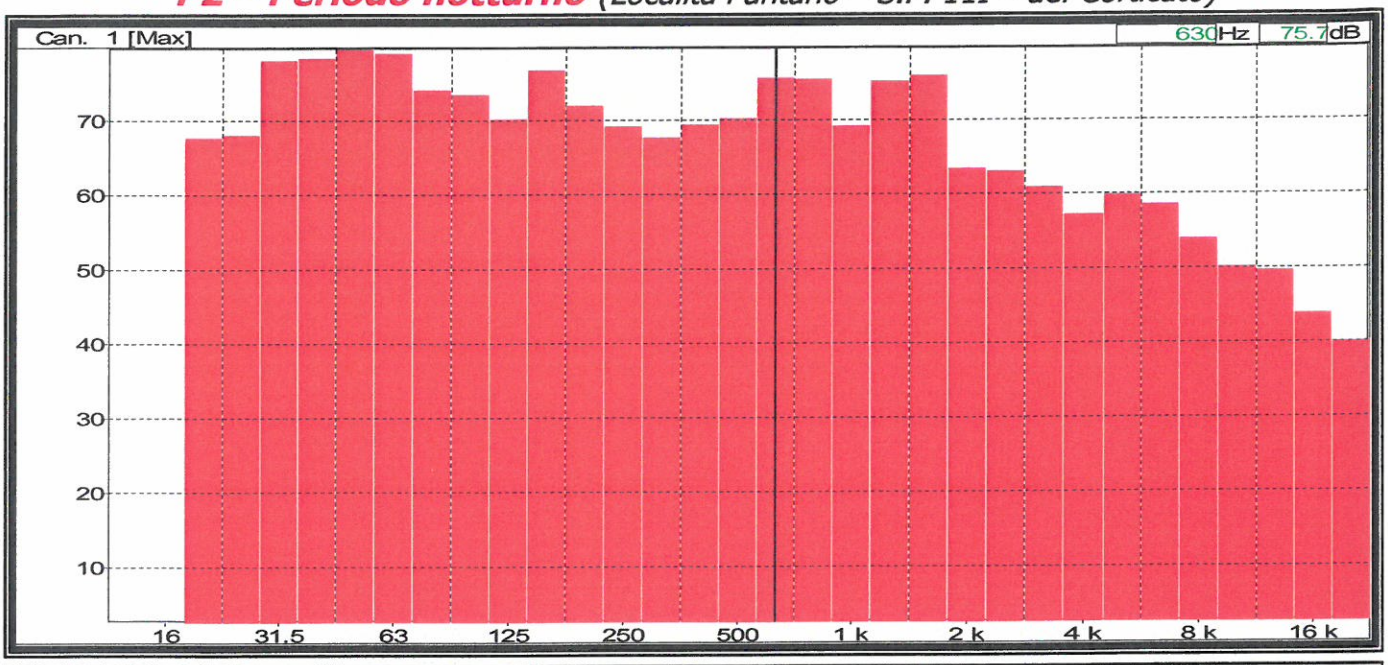

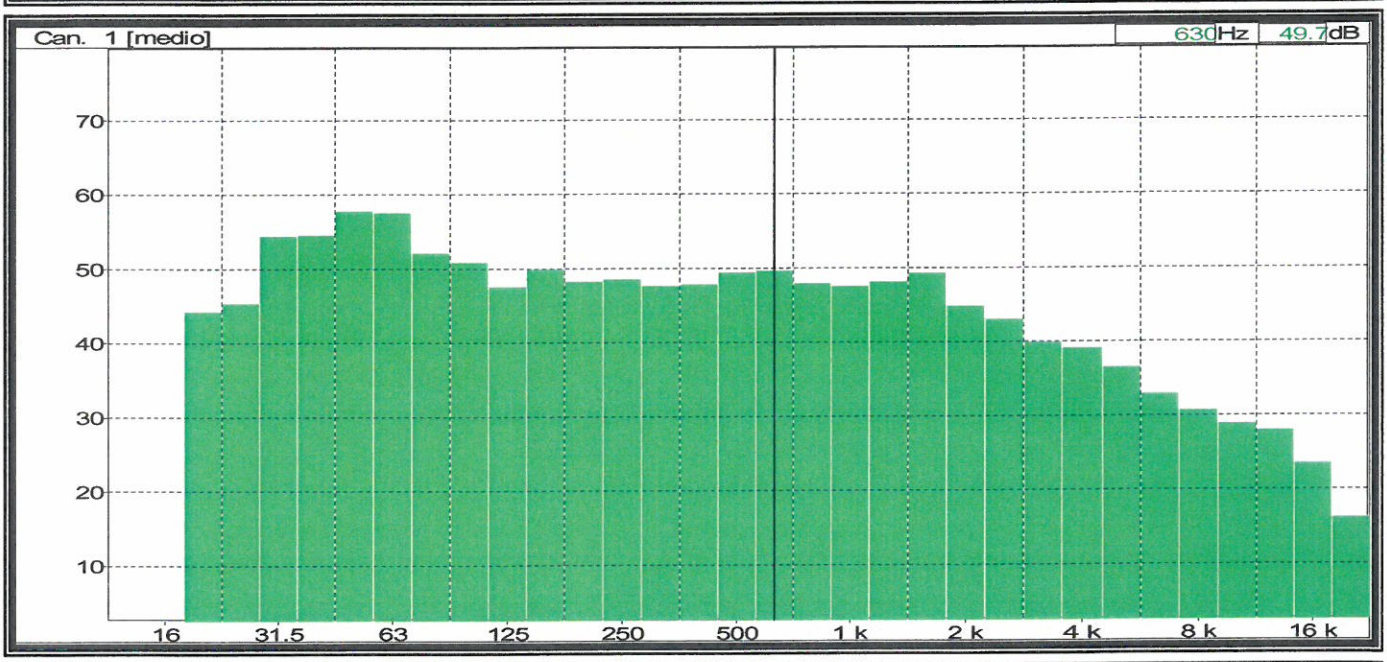

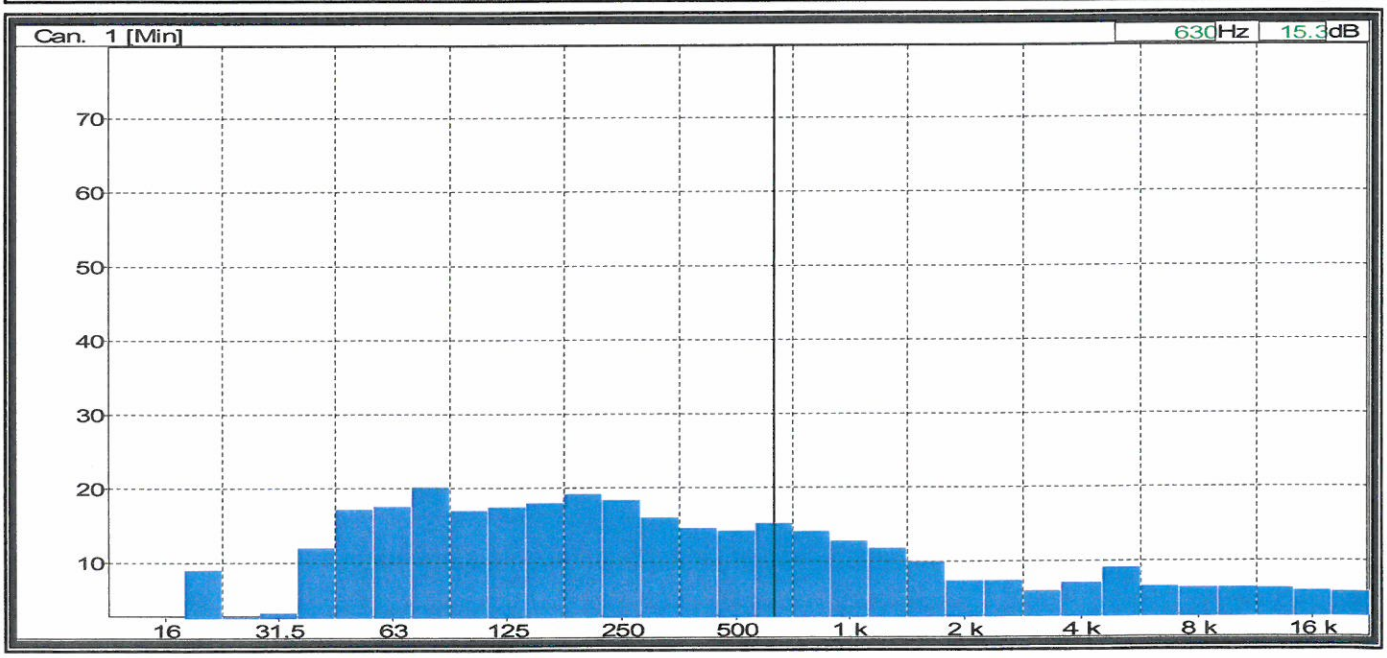

COMUNE DI TEGGIANO (SA)

Zonizzazione Acustica Comunale

P3 – Periodo notturno (Largo San Laverio)

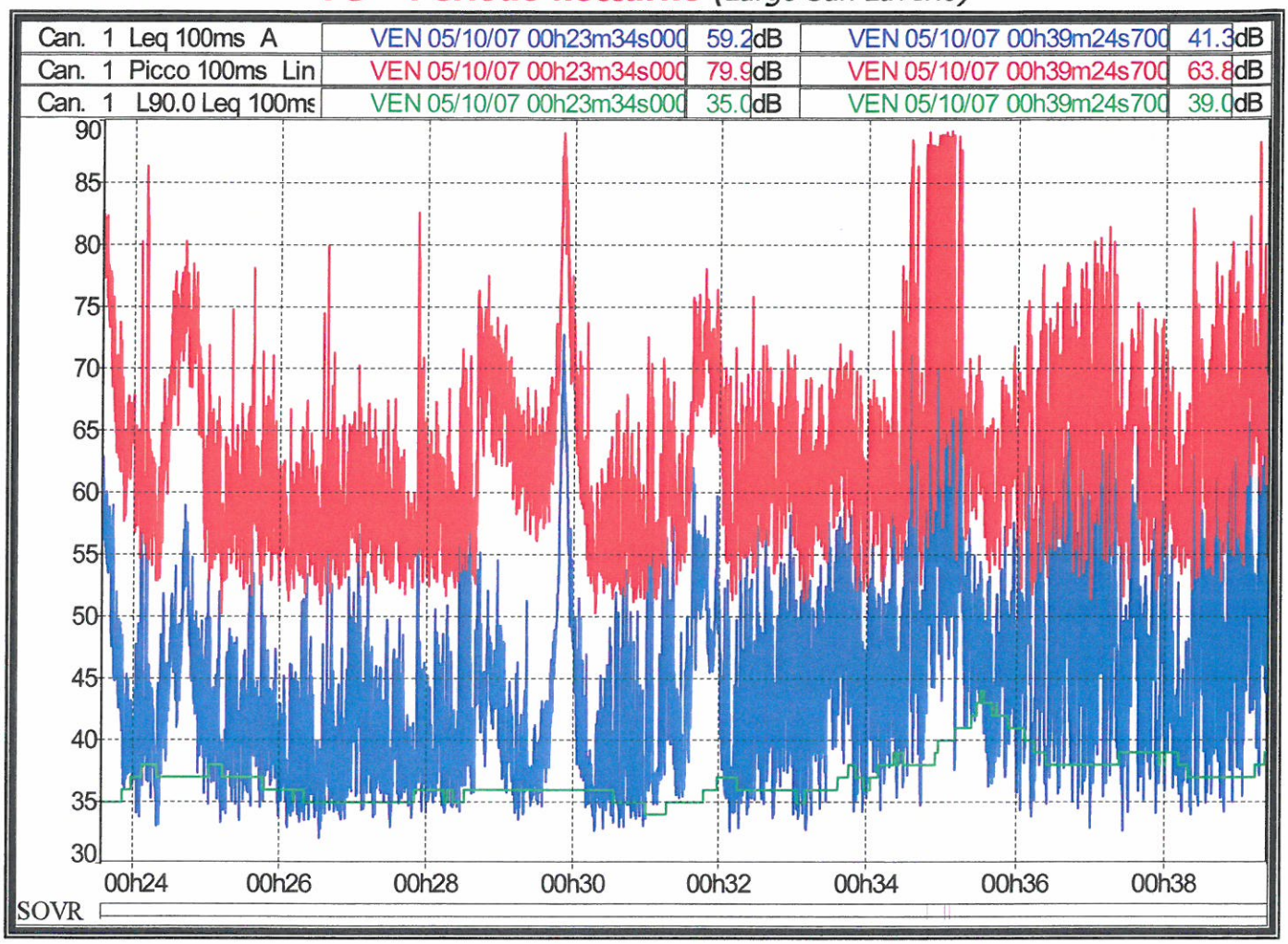

File	Comune di Teggiano - P3 - Periodo notturno_071005_002334.cmg		
Inizio	05/10/07 00.23.34.000		
Fine	05/10/07 00.39.34.000		
Periodo	1m		
Ubicazione	Can. 1		
Pesatura	A		
Tipo dati	Leq		
Unit	dB		
Inizio periodo	Leq	Lmin	Lmax
05/10/07 00.23.34.000	51,8	33,1	68,6
05/10/07 00.24.34.000	47,1	33,4	59,0
05/10/07 00.25.34.000	42,4	32,1	57,9
05/10/07 00.26.34.000	43,0	33,0	57,0
05/10/07 00.27.34.000	45,1	33,7	60,6
05/10/07 00.28.34.000	44,0	33,6	57,4
05/10/07 00.29.34.000	57,7	32,7	72,8
05/10/07 00.30.34.000	46,2	33,0	61,2
05/10/07 00.31.34.000	49,8	32,6	62,0
05/10/07 00.32.34.000	46,8	32,8	58,2
05/10/07 00.33.34.000	48,8	34,2	59,4
05/10/07 00.34.34.000	67,2	34,8	80,9
05/10/07 00.35.34.000	50,5	33,8	64,8
05/10/07 00.36.34.000	55,6	32,7	66,7
05/10/07 00.37.34.000	52,7	34,0	68,4
05/10/07 00.38.34.000	58,2	34,2	79,4
Globali	56,8	32,1	80,9

COMUNE DI TEGGIANO (SA)

Zonizzazione Acustica Comunale

P3 – Periodo notturno (Largo San Laverio)

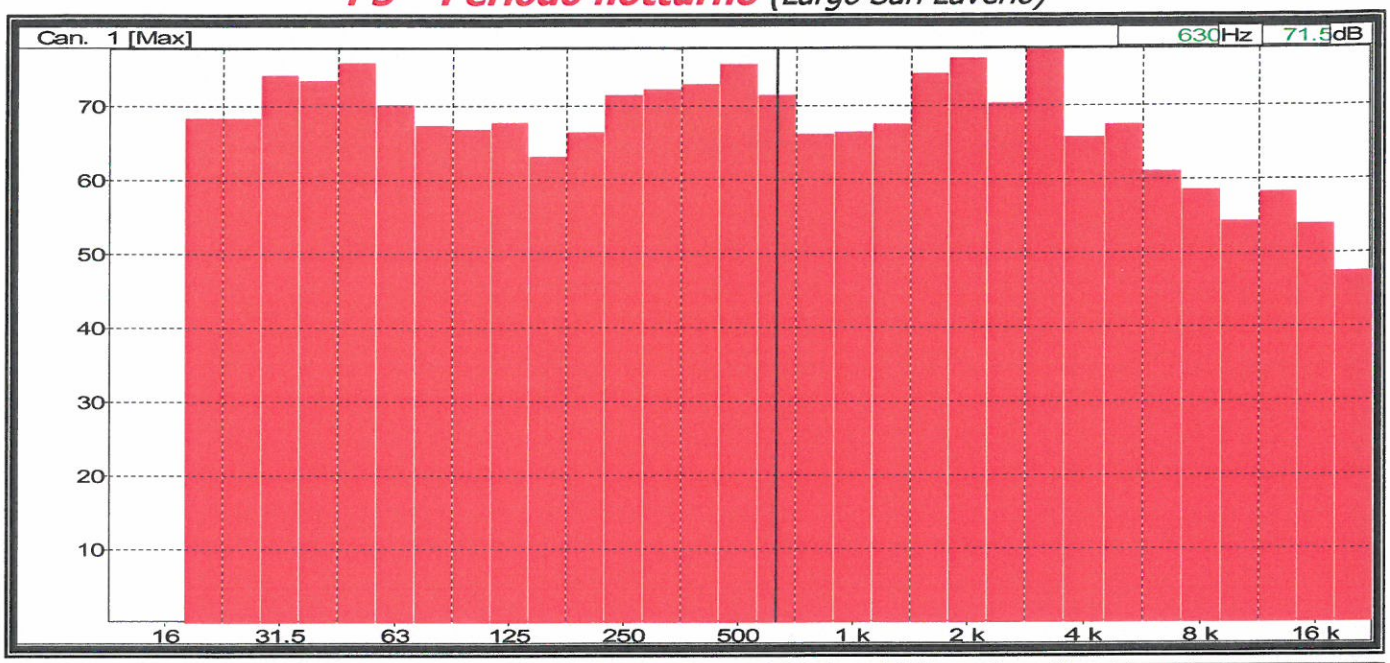

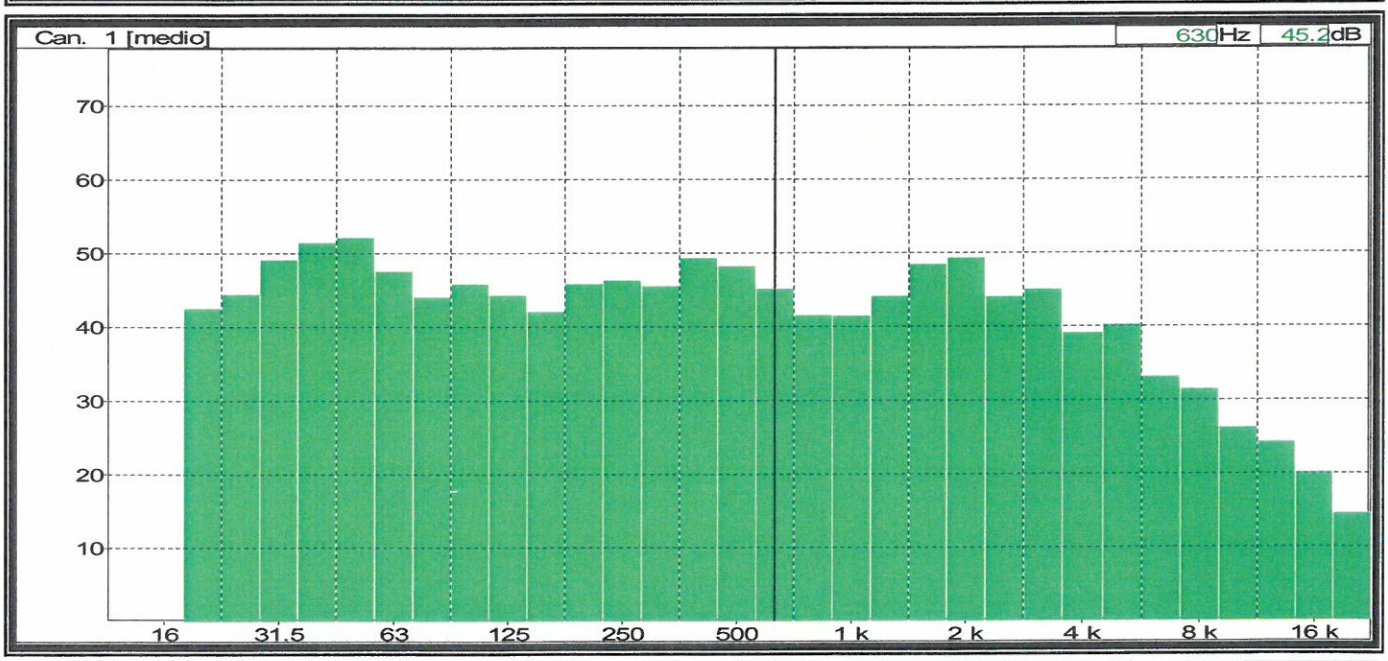

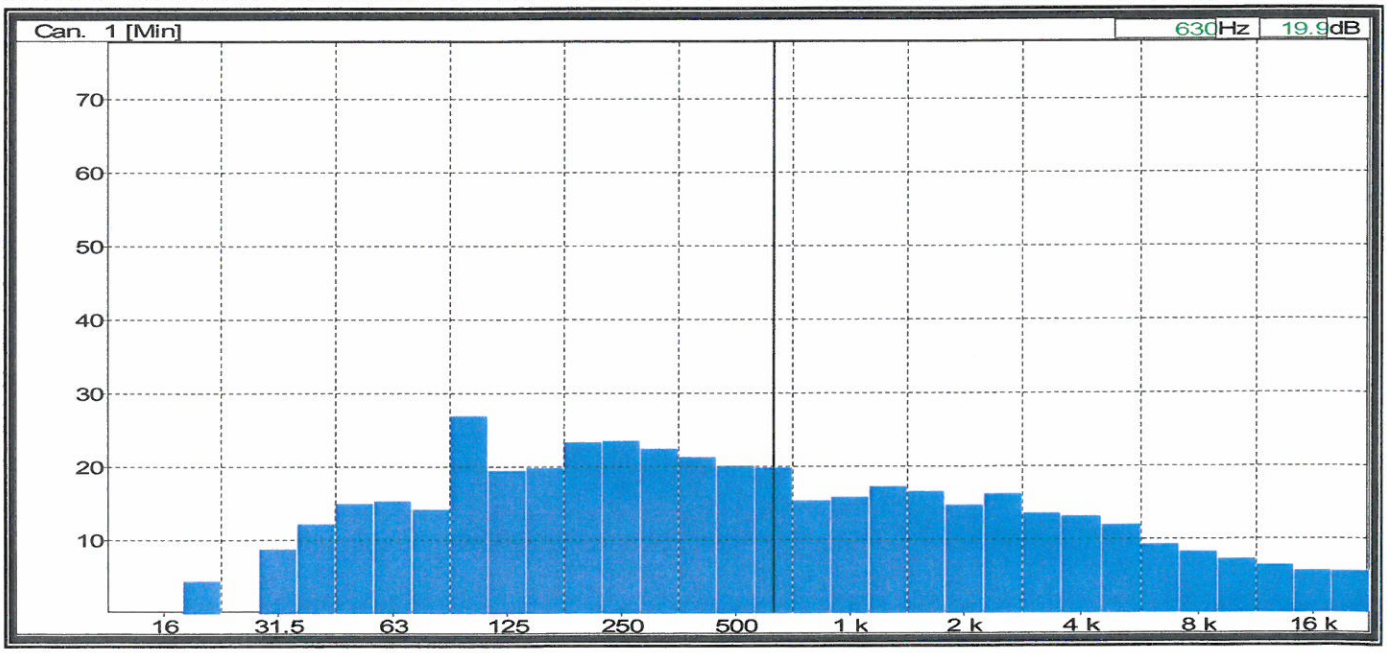

COMUNE DI TEGGIANO (SA)

Zonizzazione Acustica Comunale

P4 – Periodo notturno *(Incrocio Via Anca del Ponte / Via Prima Perillo)*

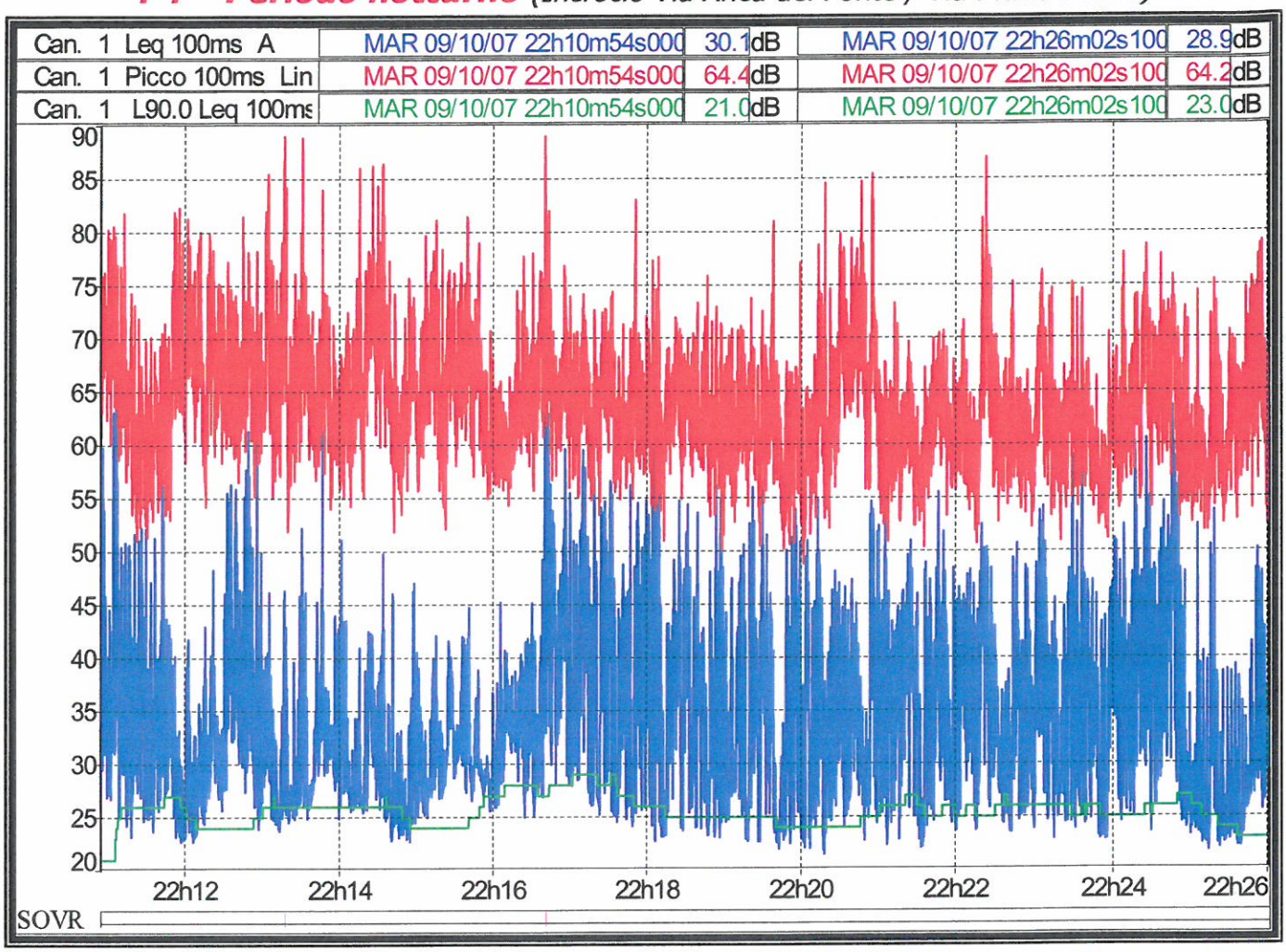

File	Comune di Teggiano P4 - Periodo notturno_071009_221054.cmg		
Inizio	09/10/07 22.10.54.000		
Fine	09/10/07 22.26.54.000		
Periodo	1m		
Ubicazione	Can. 1		
Pesatura	A		
Tipo dati	Leq		
Unit	dB		
Inizio periodo	Leq	Lmin	Lmax
09/10/07 22.10.54.000	46,1	23,2	63,5
09/10/07 22.11.54.000	43,3	22,7	61,4
09/10/07 22.12.54.000	40,1	23,7	62,0
09/10/07 22.13.54.000	34,6	22,8	51,1
09/10/07 22.14.54.000	34,2	22,7	47,1
09/10/07 22.15.54.000	50,3	25,0	75,6
09/10/07 22.16.54.000	46,7	24,2	59,6
09/10/07 22.17.54.000	46,1	22,7	63,7
09/10/07 22.18.54.000	41,4	22,0	56,0
09/10/07 22.19.54.000	39,9	21,4	54,8
09/10/07 22.20.54.000	42,4	22,1	55,5
09/10/07 22.21.54.000	40,2	23,5	52,5
09/10/07 22.22.54.000	43,1	22,9	59,8
09/10/07 22.23.54.000	47,4	22,9	63,6
09/10/07 22.24.54.000	35,5	21,8	53,8
09/10/07 22.25.54.000	36,1	25,6	48,0
Globali	44,3	21,4	75,6

COMUNE DI TEGGIANO (SA)

Zonizzazione Acustica Comunale

P4 – Periodo notturno *(Incrocio Via Anca del Ponte / Via Prima Perillo)*

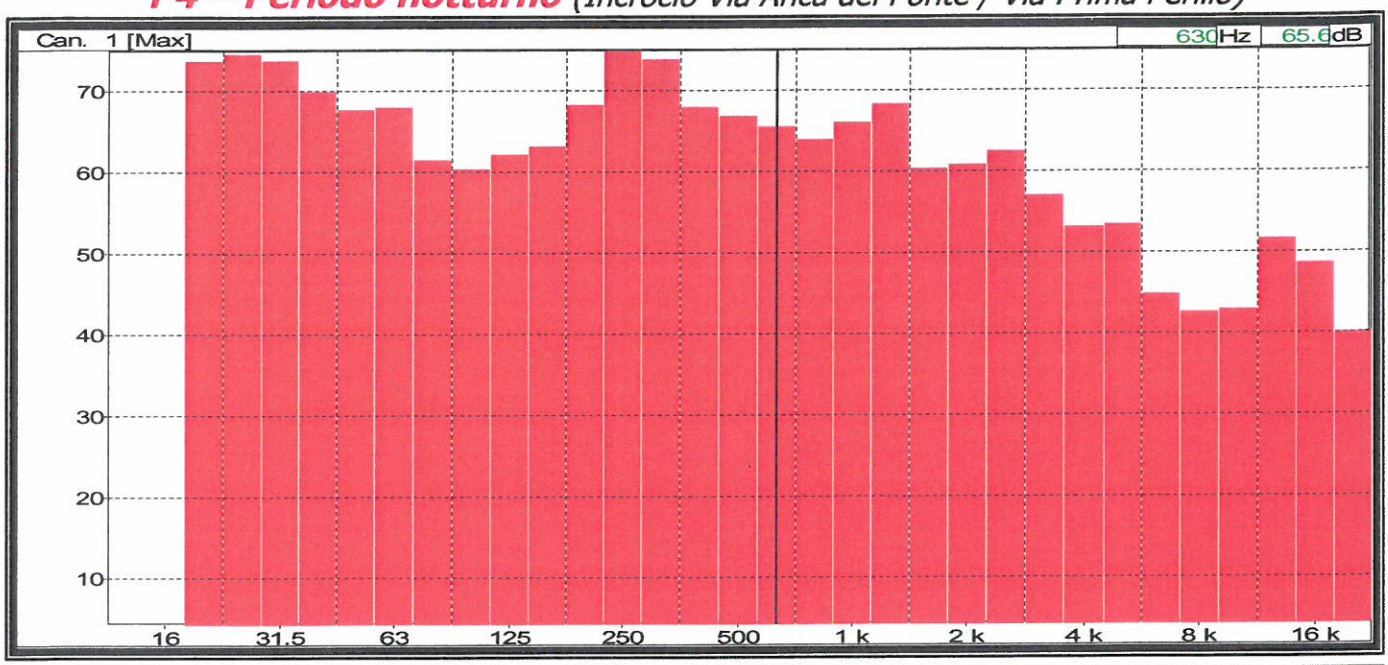

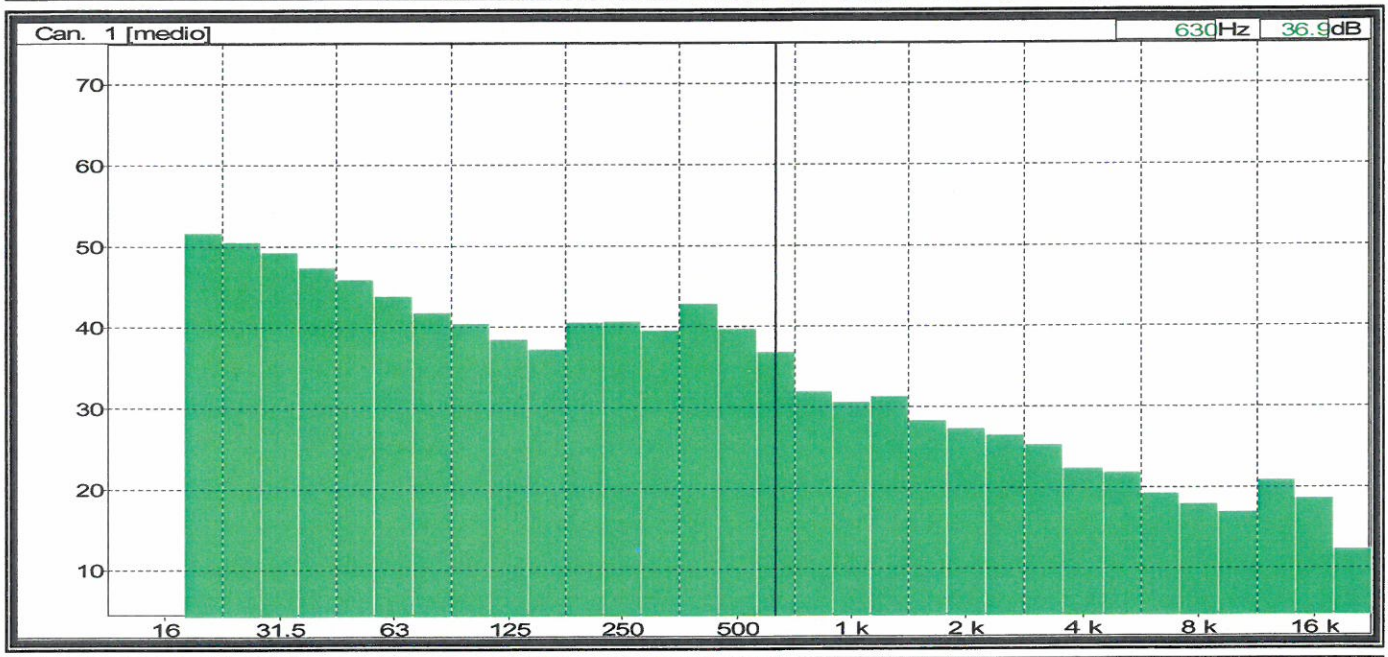

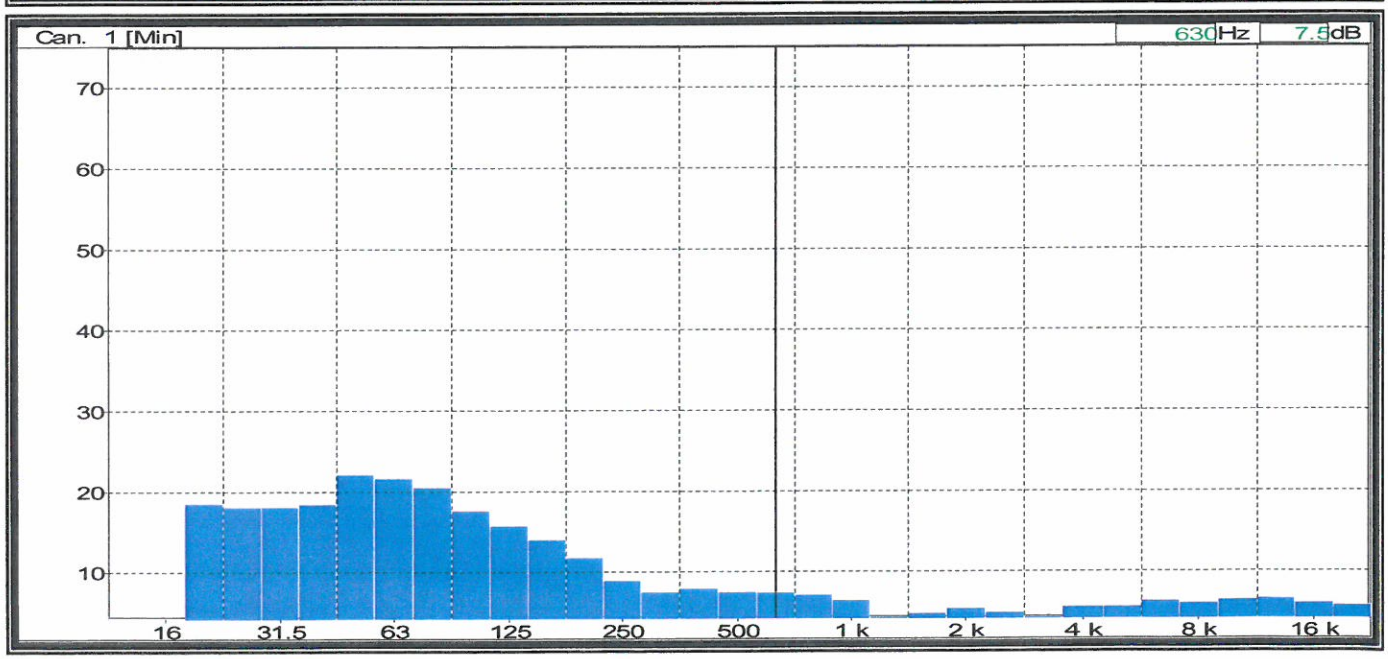

COMUNE DI TEGGIANO (SA)

Zonizzazione Acustica Comunale

P5 – Periodo notturno *(Incorcio Via Prov. Teggiano – Polla / Via Saliconi)*

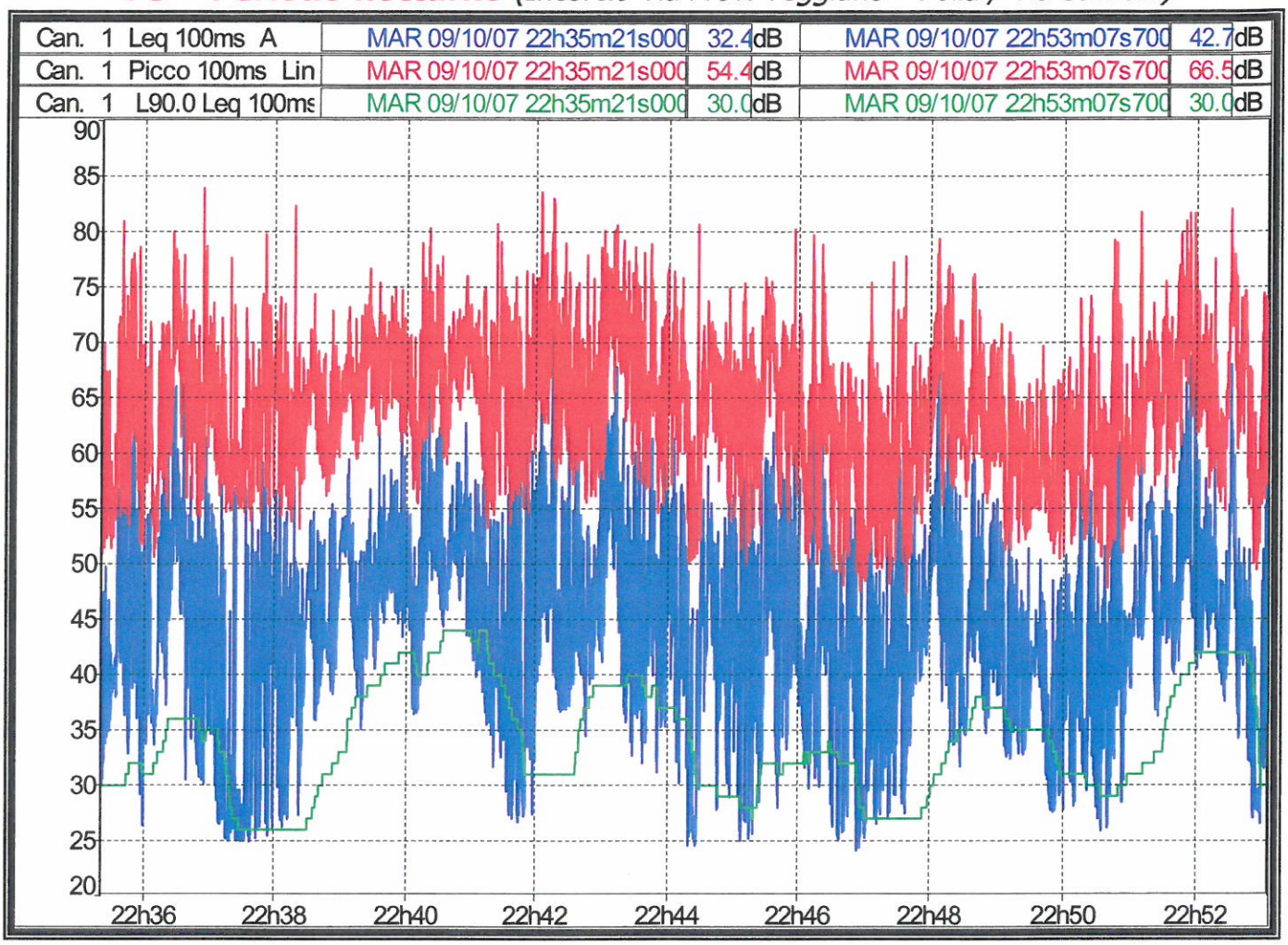

File	Comune di Teggiano P5 - Periodo notturno_071009_223521.cmg		
Inizio	09/10/07 22.35.21.000		
Fine	09/10/07 22.53.21.000		
Periodo	1m		
Ubicazione	Can. 1		
Pesatura	A		
Tipo dati	Leq		
Unit	dB		
Inizio periodo	Leq	Lmin	Lmax
09/10/07 22.35.21.000	50,5	26,4	65,4
09/10/07 22.36.21.000	51,9	25,0	66,3
09/10/07 22.37.21.000	47,6	24,9	62,3
09/10/07 22.38.21.000	48,2	27,3	59,5
09/10/07 22.39.21.000	51,2	36,4	63,9
09/10/07 22.40.21.000	52,6	34,6	65,5
09/10/07 22.41.21.000	53,6	26,7	71,6
09/10/07 22.42.21.000	54,0	34,5	67,8
09/10/07 22.43.21.000	51,2	24,6	63,0
09/10/07 22.44.21.000	48,0	24,6	58,9
09/10/07 22.45.21.000	50,4	28,0	64,8
09/10/07 22.46.21.000	47,3	24,1	65,3
09/10/07 22.47.21.000	50,9	27,2	68,3
09/10/07 22.48.21.000	47,9	31,7	60,9
09/10/07 22.49.21.000	42,8	27,6	58,2
09/10/07 22.50.21.000	51,1	25,9	66,5
09/10/07 22.51.21.000	53,3	36,2	68,7
09/10/07 22.52.21.000	50,1	26,6	68,0
Globali	50,9	24,1	71,6

COMUNE DI TEGGIANO (SA)

Zonizzazione Acustica Comunale

P5 – Periodo notturno *(Incorcio Via Prov. Teggiano – Polla / Via Saliconi)*

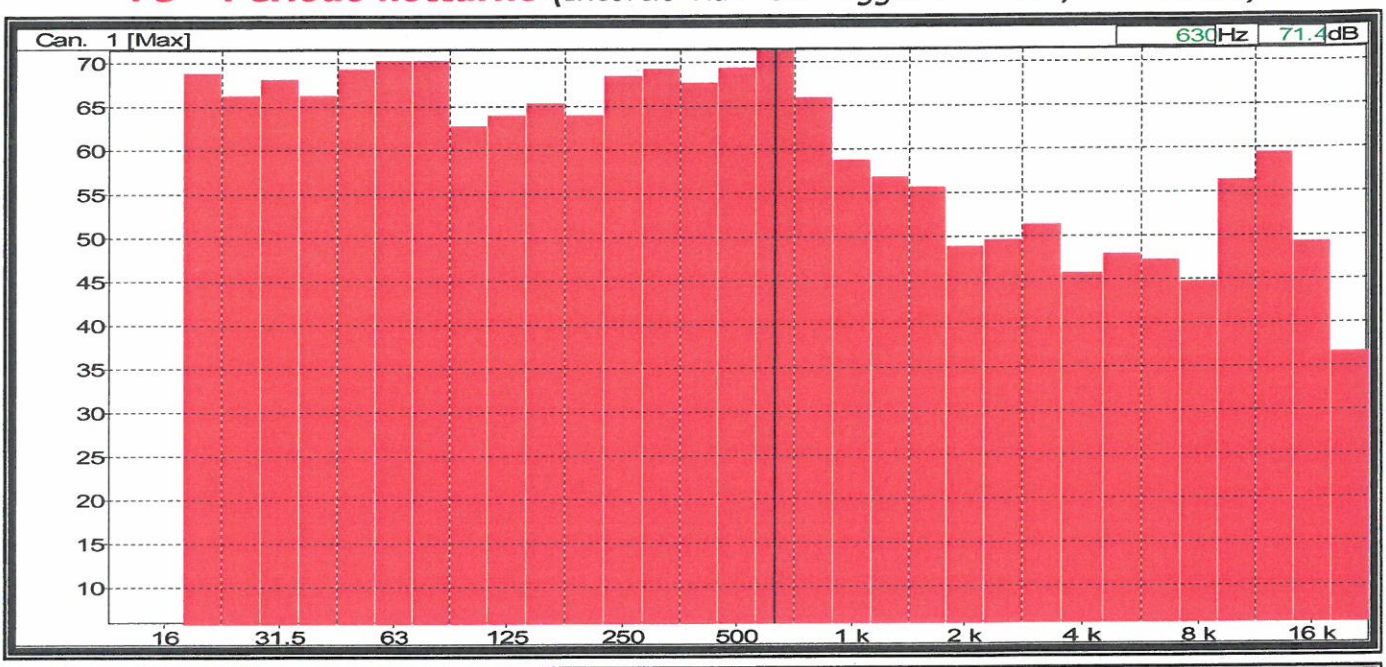

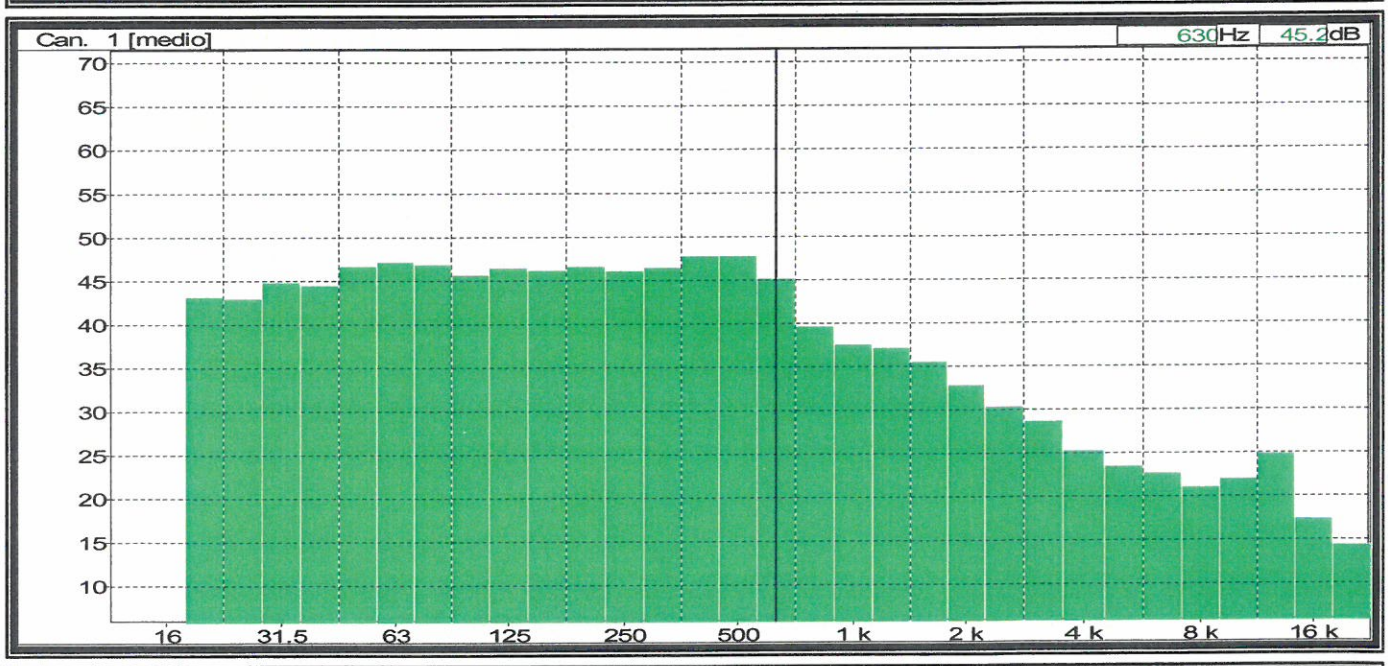

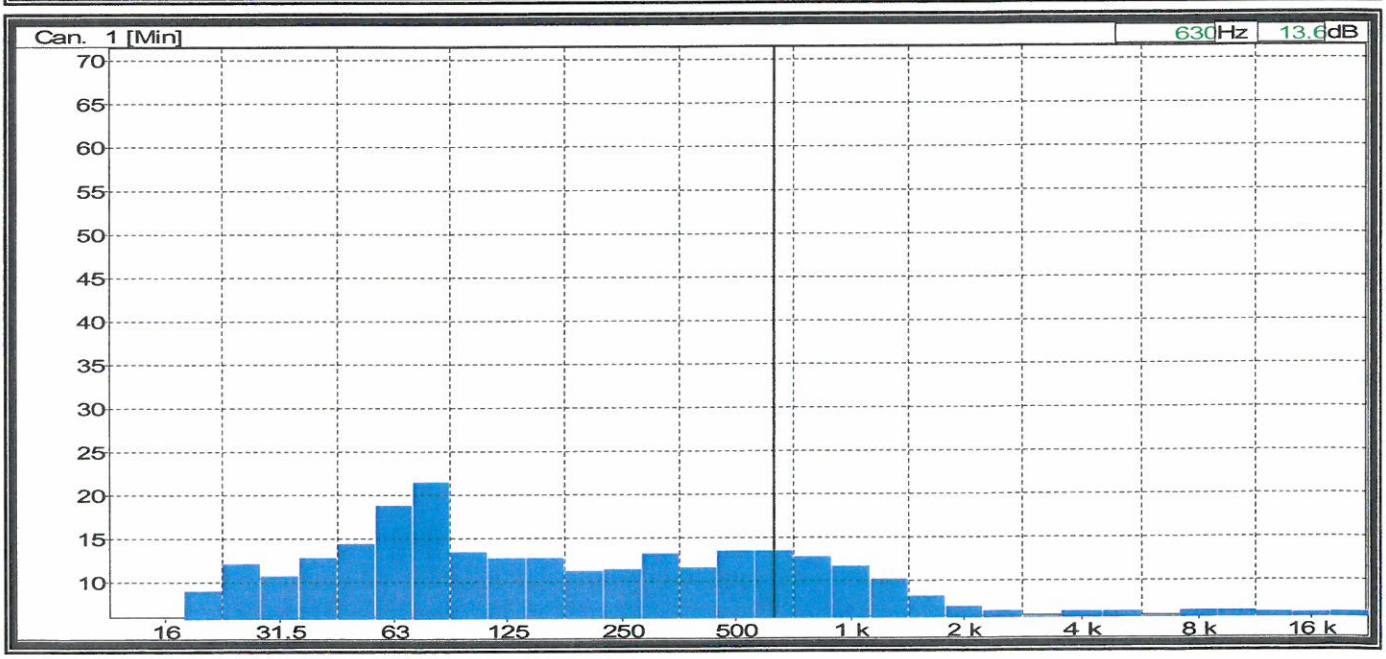

COMUNE DI TEGGIANO (SA)

Zonizzazione Acustica Comunale

P6 – Periodo notturno (Via del Prato)

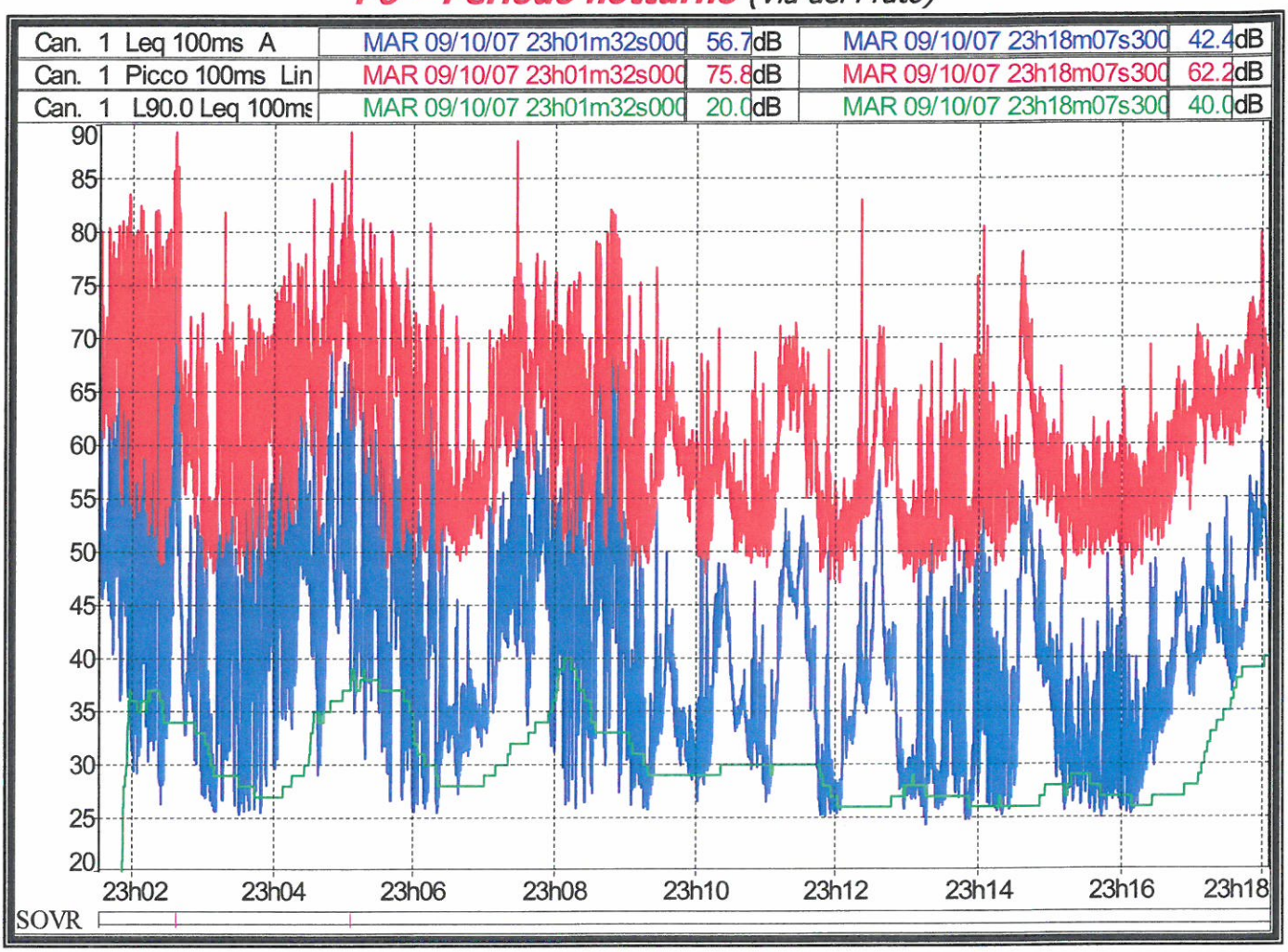

File	Comune di Teggiano P6 - Periodo notturno_071009_230132.cmg		
Inizio	09/10/07 23.01.32.000		
Fine	09/10/07 23.18.32.000		
Periodo	1m		
Ubicazione	Can. 1		
Pesatura	A		
Tipo dati	Leq		
Unit	dB		
Inizio periodo	Leq	Lmin	Lmax
09/10/07 23.01.32.000	57,3	26,3	69,8
09/10/07 23.02.32.000	58,0	25,3	77,6
09/10/07 23.03.32.000	50,6	25,6	63,1
09/10/07 23.04.32.000	55,9	29,1	73,2
09/10/07 23.05.32.000	51,5	25,5	66,0
09/10/07 23.06.32.000	48,6	27,2	68,3
09/10/07 23.07.32.000	51,3	25,9	63,5
09/10/07 23.08.32.000	55,2	25,8	70,0
09/10/07 23.09.32.000	40,6	26,6	51,6
09/10/07 23.10.32.000	43,9	26,5	54,0
09/10/07 23.11.32.000	40,3	25,1	58,0
09/10/07 23.12.32.000	45,1	24,3	57,6
09/10/07 23.13.32.000	40,5	24,8	60,0
09/10/07 23.14.32.000	46,1	25,7	56,5
09/10/07 23.15.32.000	36,1	25,0	50,0
09/10/07 23.16.32.000	43,9	32,8	54,9
09/10/07 23.17.32.000	50,2	36,8	60,2
Globali	51,9	24,3	77,6

COMUNE DI TEGGIANO (SA)

Zonizzazione Acustica Comunale

P6 – Periodo notturno (Via del Prato)

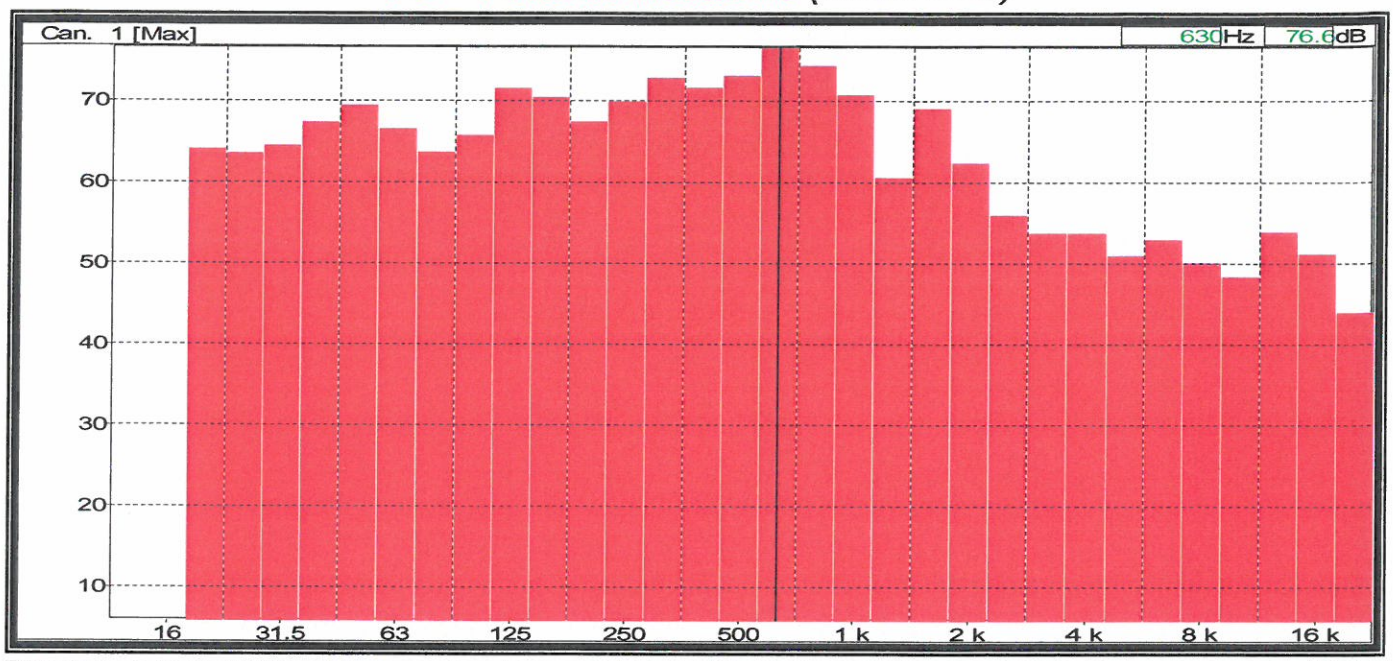

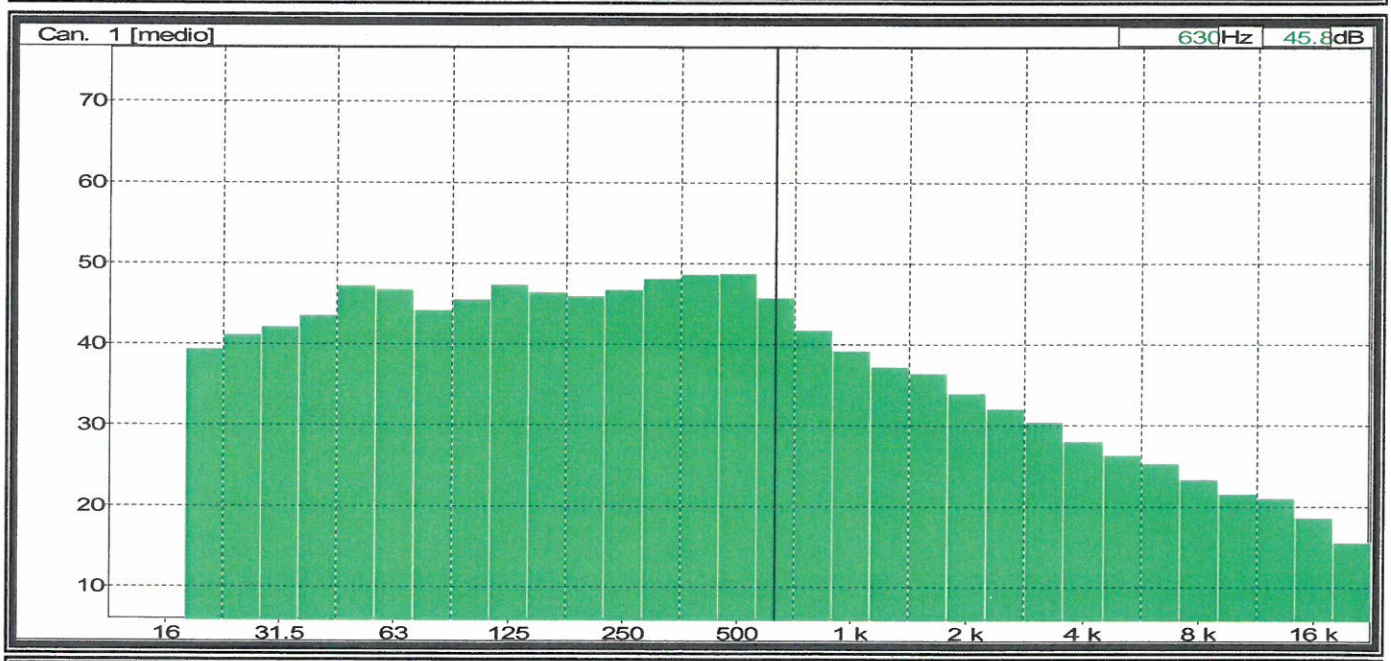

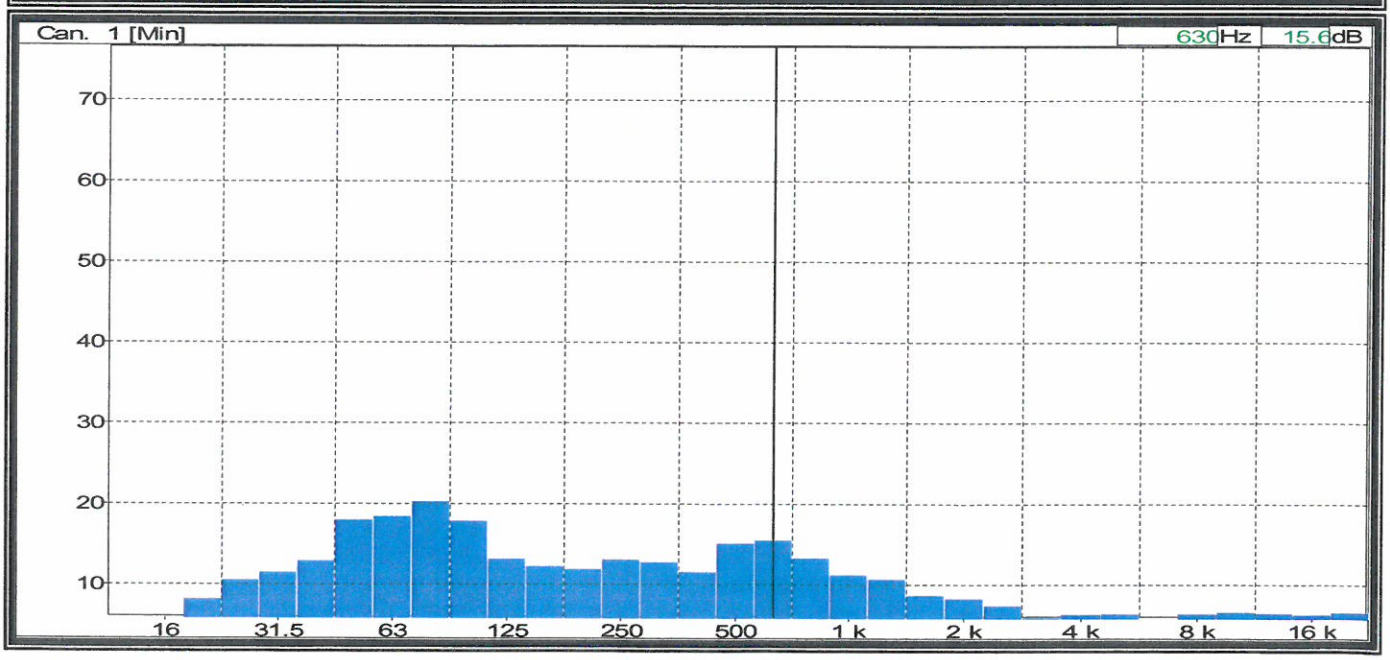

COMUNE DI TEGGIANO (SA)

Zonizzazione Acustica Comunale

P7 – Periodo notturno (Via Cannicelle)

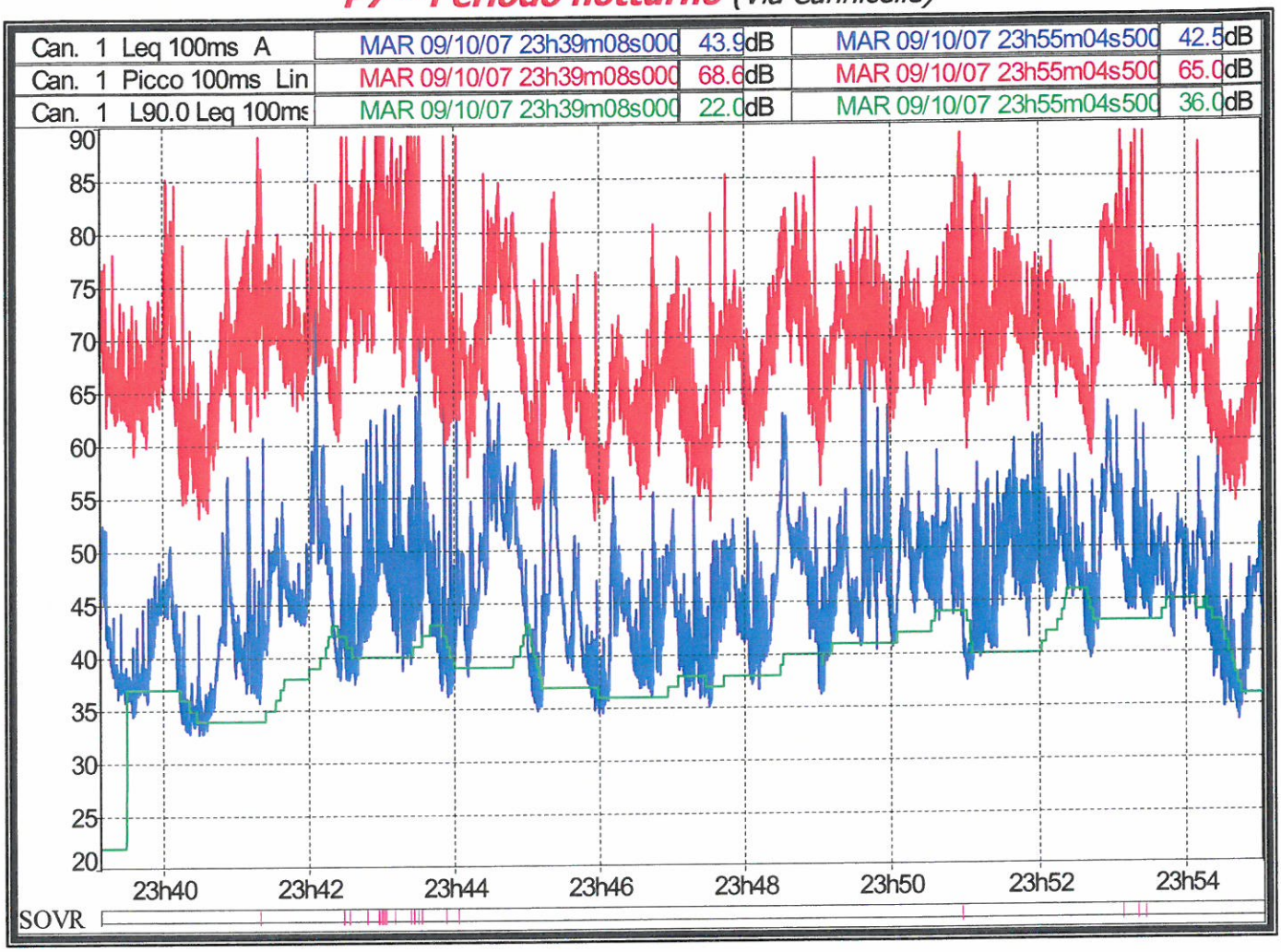

File	Comune di Teggiano P7 - Periodo notturno_071009_233908.cmg		
Inizio	09/10/07 23.39.08.000		
Fine	09/10/07 23.55.08.000		
Periodo	1m		
Ubicazione	Can. 1		
Pesatura	A		
Tipo dati	Leq		
Unit	dB		
Inizio periodo	Leq	Lmin	Lmax
09/10/07 23.39.08.000	43,4	34,5	52,5
09/10/07 23.40.08.000	42,2	32,8	57,1
09/10/07 23.41.08.000	54,5	35,7	75,0
09/10/07 23.42.08.000	50,0	37,5	63,4
09/10/07 23.43.08.000	52,5	36,2	71,9
09/10/07 23.44.08.000	53,6	35,7	65,2
09/10/07 23.45.08.000	48,0	34,5	59,5
09/10/07 23.46.08.000	45,9	36,1	56,9
09/10/07 23.47.08.000	45,0	35,1	54,9
09/10/07 23.48.08.000	51,6	36,3	62,8
09/10/07 23.49.08.000	52,9	39,8	70,4
09/10/07 23.50.08.000	50,0	37,5	59,2
09/10/07 23.51.08.000	51,1	39,7	61,5
09/10/07 23.52.08.000	53,1	39,5	63,7
09/10/07 23.53.08.000	49,2	41,3	62,7
09/10/07 23.54.08.000	46,5	33,6	60,2
Globali	50,7	32,8	75,0

COMUNE DI TEGGIANO (SA)

Zonizzazione Acustica Comunale

P7 – Periodo notturno (Via Cannicelle)

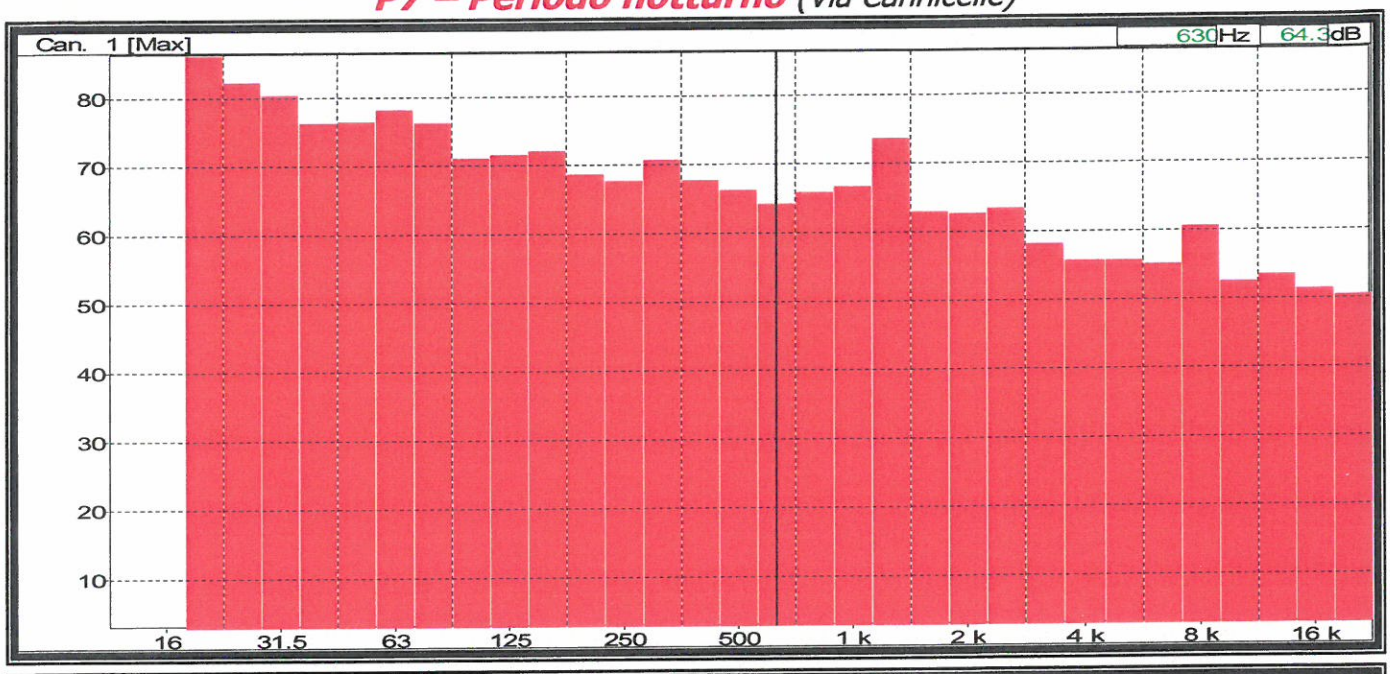

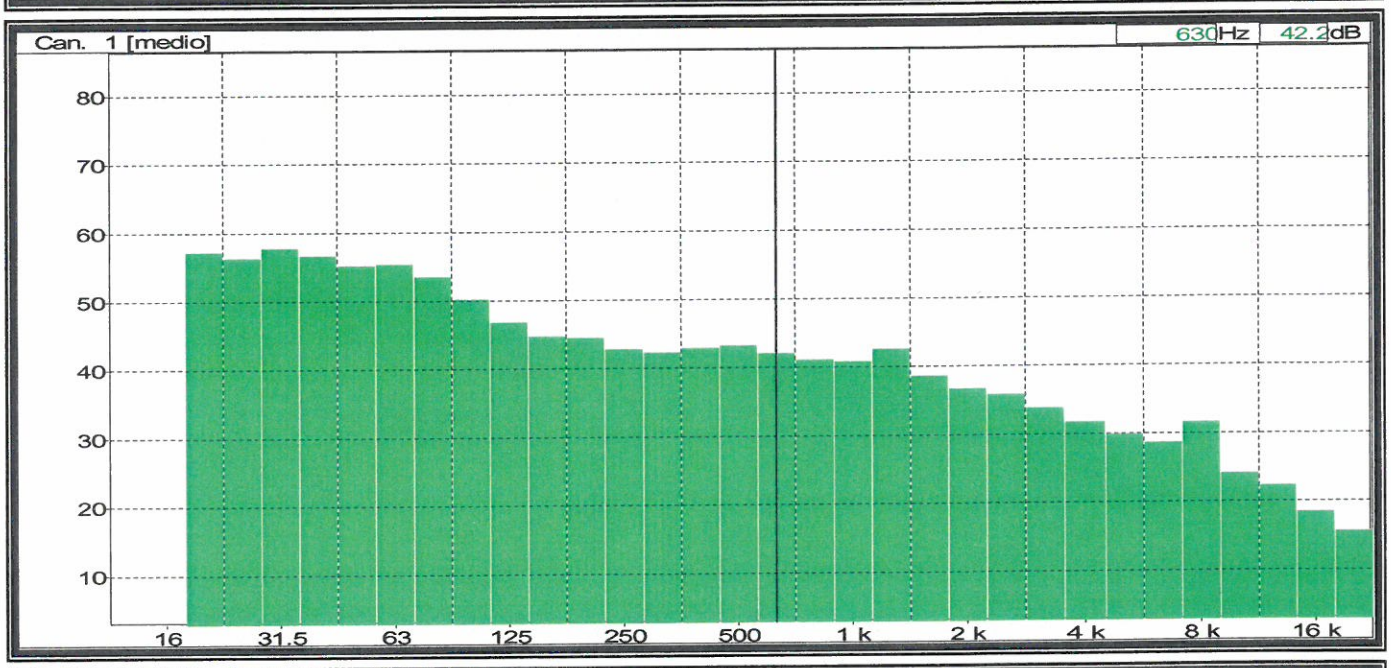

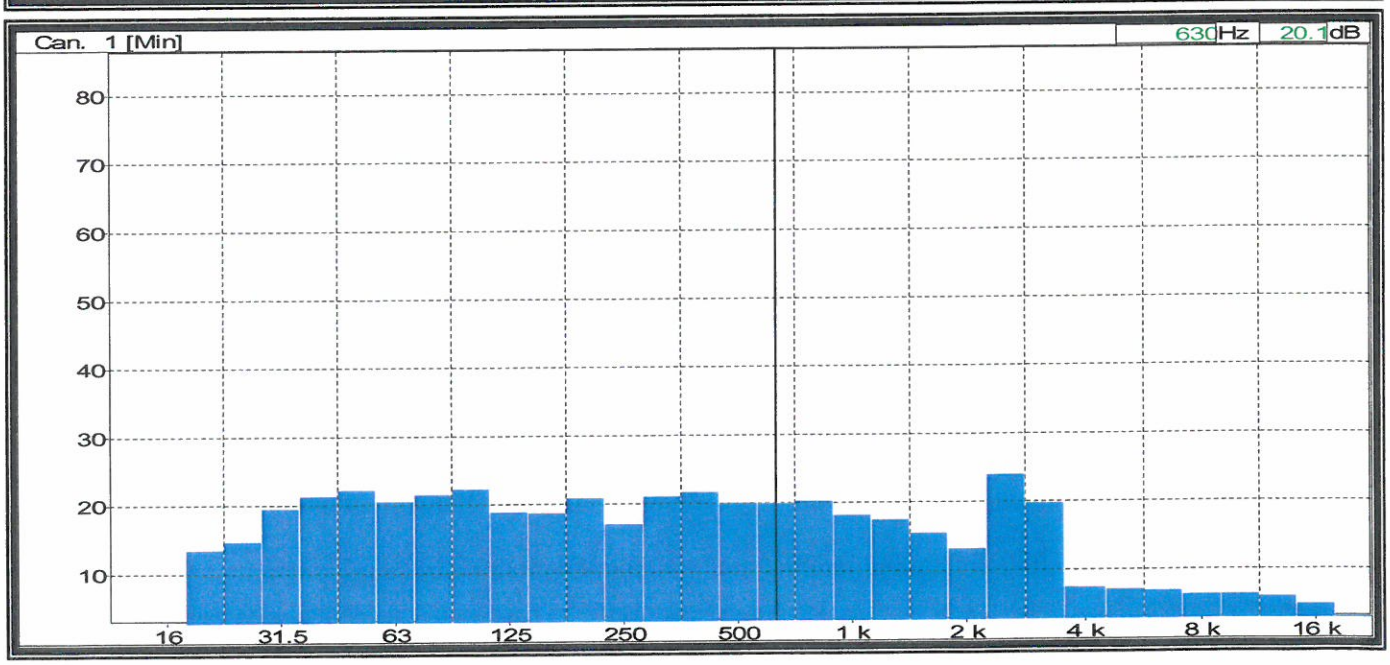

COMUNE DI TEGGIANO (SA)
ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
- POSTAZIONI DI RILIEVO FONOMETRICO PERIODO DIURNO -

P1 – (Frazione Prato Perillo – Incrocio Via Perillo / S.P. Teggiano – Polla)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
08/08/2007	09 : 45	10 : 01	**57,6**	38,1	73,8

P2 – (Frazione Prato Perillo – Via Anca del Ponte)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
08/08/2007	10 : 15	10 : 31	**63,6**	37,7	78,9

P3 – (Frazione San Marco – Piazza San Marco)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
08/08/2007	10 : 47	11 : 03	**62,6**	32,3	83,8

P4 – (Località Pantano – S.P. 11I – del Corticato)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
08/08/2007	12 : 22	12 : 38	**62,8**	41,3	83,0

P5 – (Località Pantano – Via Mesole)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
08/08/2007	12 : 47	13 : 03	**54,0**	28,7	77,5

COMUNE DI TEGGIANO (SA)
ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
- POSTAZIONI DI RILIEVO FONOMETRICO PERIODO DIURNO -

P6 – (Località Pantano – Via Pantano)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
08/08/2007	14 : 36	14 : 52	**50,2**	30,0	69,5

P7 – (Via Terramagna)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
08/08/2007	15 : 40	15 : 56	**61,6**	34,1	86,9

P8 – (Località Piedimonte – Incrocio Via San Giovanni / Via Vecchia / Via Prov.le del Corticato)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
04/10/2007	21 : 07	21 : 24	**59,1**	28,2	79,5

P9 – (Via Roma)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
04/10/2007	21 : 42	21 : 58	**64,5**	36,5	87,5

P10 – (Contrada Fiego – Incrocio SP 11 / Via del Prato)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
09/10/2007	21 : 34	21 : 55	**57,3**	33,2	77,3

COMUNE DI TEGGIANO (SA)
ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
- POSTAZIONI DI RILIEVO FONOMETRICO PERIODO NOTTURNO -

P1 – (Piazza Portello)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
04/10/2007	22 : 06	22 : 23	**51,3**	32,1	72,5

P2 – (Località Pantano – S.P. 11I – del Corticato)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
04/10/2007	23 : 55	00 : 11	**57,5**	27,1	80,8

P3 – (Largo San Laverio)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
04/10/2007	00 : 23	00 : 39	**56,8**	32,1	80,9

P4 – (Incrocio Via Anca del Ponte / Via Prima Perillo)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
09/10/2007	22 : 10	22 : 26	**44,3**	21,4	75,6

P5 – (Incorcio Via Prov. Teggiano – Polla / Via Saliconi)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
09/10/2007	22 : 35	22 : 53	**50,9**	24,1	71,6

COMUNE DI TEGGIANO (SA)
ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE
- POSTAZIONI DI RILIEVO FONOMETRICO PERIODO NOTTURNO -

P6 – (Via del Prato)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
09/10/2007	23 : 01	23 : 18	**51,9**	24,3	77,6

P7 – (Via Cannicelle)

DATA	dalle ore	alle ore	dB(A)		
			L_{eq}	L_{min}	L_{max}
09/10/2007	23 : 39	23 : 55	**50,7**	32,8	75,0

REGOLAMENTO ACUSTICO

INDICE:

Capo I – Principi generali

Art. 1) – Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio comunale di Corbara.

Art. 2) – Finalità della Zonizzazione acustica del territorio.

Art. 3) – Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica comunale sul P.U.C.

Art. 4) – Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica.

Art. 5) – Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica comunale.

Capo II – Individuazione delle classi acustiche

Art. 6) – Classe I. Aree particolarmente protette.

Art. 7) – Classe II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

Art. 8) – Classe III. Aree di tipo misto/aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Art. 9) – Classe IV. Aree in prossimità di strade di attraversamento e di grande comunicazione.

Art. 10) – Classe V. Aree prevalentemente industriali.

Art. 11) – Classe VI. Aree esclusivamente industriali.

Art. 12) – Classificazione delle aree prossime alle strade (cfr. punto 7.1 Delibera G.R.Campania n.2436 del 1 agosto 2003.

Capo III – Adempimenti preliminari a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio esistente all'interno del territorio comunale.

Art. 13) – Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell'inquinamento acustico.

Art. 14) – Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di permesso a costruire.

Art. 15) – Documento di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di permesso a costruire.

Art. 16) – Documento di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto.

Art. 17) – Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente.

Capo IV – Esposizione all'inquinamento acustico ed utilizzazione edificatoria dei suoli

Art. 18) – Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a nuovi comparti urbanistici.

Art. 19) – Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici preventivi (Piani di recupero, P.I.P., comparti a ristrutturazione urbanistica) per le industrie preesistenti.

Art. 20) – Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti.

Art. 21) – Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedono impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico.

Art. 22) – Prescrizioni da osservare in sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto.

Capo V – Requisiti di fonoisolamento degli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento.

Art. 23) – Requisiti acustici passivi degli edifici.

Art. 24) – Requisiti da garantire nel caso di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica.

Capo VI – Disciplina delle attività rumorose

Art. 25) – Attività rumorose.

Art. 26) – Limiti di destinazione d'uso del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico.

Art. 27) – Assoggettabilità delle attività rumorose al Nulla Osta all'uso specifico di cui alle Norme Tecniche attuative del P.R.G.

Art. 28) – Requisiti di fonoisolamento da garantire per immobili o loro porzioni, in cui si trovino installazioni ed impianti o si svolgano attività causanti effetti di inquinamento acustico.

Art. 29) – Disposizioni relative all'isolamento degli impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico.

Art. 30) – Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strutturale.

Capo VII – Disciplina delle attività rumorose e temporanee

Art. 31) – Attività rumorosa temporanea.

Art. 32) – Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 33) – Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili.

Art. 34) – Documento di impatto acustico da allegare all'istanza di concessione edilizia.

Art. 35) – Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga.

Art. 36) – Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali.

Art. 37) – Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico (feste popolari, luna park ed assimilabili).

Art. 38) – Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità.

Capo VIII – Sanzioni amministrative

Capo I
Principi generali

Art. 1) – Tutela dall'inquinamento acustico e Zonizzazione acustica del territorio Comunale di Teggiano.

L'azione amministrativa del comune è improntata ai principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio comunale è stato suddiviso in zone acustiche omogenee corrispondenti alla classificazione definita dall'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 ("Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno") e successive modifiche ed integrazioni, riportate nell'allegato A al D.P.C.M. 14/11/1997, e con riferimento alle indicazioni dettate nella delibera regione Campania n.2436 del 1 agosto 2003 –aggiornamento Linee guida regionali con allegato per la zonizzazione acustica del territorio comunale-, in attuazione dell'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e del D.P.C.M. 14/11/1997.

Art. 2) – Finalità della Zonizzazione acustica del territorio.

La Zonizzazione acustica territoriale del comune di Teggiano persegue i seguenti obiettivi:

a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. 1 dell'allegato B del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive tabelle allegate al D.P.C.M.14/11/1997;

b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modifiche ed integrazioni, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione acustica;

c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti ed in relazione al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;

d) costituire supporto all'azione amministrativa del comune per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per le discipline delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 3) – Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica.

L'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale di Teggiano costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successivo art. 6 legge n.447/95 nonché D.P.M.C. 14/11/1997.

A far data dall'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante urbanistica e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

Art. 4) – Ambiti di tutela della Zonizzazione acustica.

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale ed è alla base della zonizzazione acustica adottata.

La rete stradale di attraversamento e di grande viabilità è stata individuata in opportuni "corridoi di rispetto" a cui è stata assegnata la classe IV.

Art. 5) – Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica.

La zonizzazione acustica è soggetta a revisioni in caso di sostanziali variazioni dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata

- densità di popolazione,
- densità di uffici,
- densità di attività artigianali-industrie,
- volume di traffico.

Durante dette revisioni si devono tenere in considerazione le modifiche significative inerenti i flussi di traffico del sistema di viabilità principale.

Nel caso di varianti urbanistiche nell'ambito del territorio comunale la Zonizzazione acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modifiche delle destinazioni d'uso, in relazione alle caratteristiche del nuovo sistema insediativo ed alle classificazioni di cui alla tabella 1 dell'allegato B al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modifiche riportate nel D.P.C.M. 14/11/1997.

Capo II
Individuazione delle classi acustiche

Art. 6) – Classe I – Aree particolarmente protette.

Rientrano in questa classe le aree protette nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere (ospedali e case di cura), aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, parchi nazionali e regionali, le riserve naturali, le zone di interesse storico – archeologiche.

E' opportuno suddividere la classe I, esclusivamente ai soli fini della priorità di intervento, nelle sottoclassi:

I - a) **Ospedaliera**

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico – cromatica (colore verde chiaro):

I - b)Scolastica Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico – cromatica (colore medio):

I - c)**Verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonica**

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico–cromatica(verde scuro):

Valori Limite assoluti di immissione espressi in dB(A):

tempo di riferimento (6,00 – 22,00) 50 dB(A)
tempo di riferimento (22,00 – 6,00) 40 dB(A)

Art. 7) – Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico – cromatica (colore giallo):

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Valori Limite assoluti di immissione espressi come livello equivalente L_{eq} in dB(A):

tempo di riferimento (6,00 – 22,00) 55 dB(A)
tempo di riferimento (22,00 – 6,00) 45 dB(A)

Art. 8) – Classe III – Aree di tipo misto/ aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico – cromatica (colore arancione):

Rientrano in questa classe le aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Valori Limite assoluti di immissione espressi come livello equivalente L_{eq} in dB(A):

tempo di riferimento (6,00 – 22,00) 60 dB(A)
tempo di riferimento (22,00 – 6,00) 50 dB(A)

Art. 9) – Classe IV – Aree di intensa attività umana e/o aree in prossimità di strade di attraversamento e di grande comunicazione

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico – cromatica (colore rosso):

Rientrano in questa classe le aree interessate da intenso traffico veicolare, con elevata presenza di attività di uffici, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, aree con limitata presenza di piccole industrie.
Valori Limite assoluti di immissione espressi come livello equivalente L_{eq} in dB(A):

tempo di riferimento (6,00 – 22,00) 65 dB(A)
tempo di riferimento (22,00 – 6,00) 55 dB(A)

Art. 10) – Classe V – Aree prevalentemente industriali

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico – cromatica (colore viola):

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di presenza di abitazioni.

Valori Limite assoluti di immissione espressi come livello equivalente L_{eq} in dB(A):

tempo di riferimento (6,00 – 22,00) 70 dB(A)
tempo di riferimento (22,00 – 6,00) 60 dB(A

Art.11) Classe VI-Aree esclusivamente industriali-:

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi, ammettendo la sola presenza delle residenze del personale di custodia.

Valori Limite assoluti di immissione espressi come livello equivalente L_{eq} in dB(A):

tempo di riferimento (6,00-22,00) 70 dB(A)

tempo di riferimento (22,00-6,00) 70 dB(A)

Art. 12) **– Classificazione delle aree prossime alle strade (cfr. punto 7.1 Delibera G.R. Campania n.2436 del 1 agosto 2003).**

In riferimento alla densità di traffico veicolare appartengono alla classe IV le aree prossime alle strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora)e, quindi, tutte le aree prossime alle strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato.
Appartengono alla classe III, le aree prossime strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano.

Appartengono alla classe II, le aree prossime le strade locali (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali.

Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, per area prossima alla strada si intende l'area delimitata dalla superficie degli edifici frontistanti; in condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici – schermo, per area prossima alla strada si intende una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa.
Se l'area prossima alla strada ha un valore limite accettabile di rumore più basso rispetto alla zona circostante, la classificazione assumerà lo stesso valore attribuito alla zona circostante.

Capo III

Adempimenti preliminari a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie o utilizzare il patrimonio edilizio esistente all'interno del territorio comunale.

Art. 13) – Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell'inquinamento acustico.

In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o Piani di recupero, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, in funzione della sua destinazione d'uso specifica (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, artigianali e industriali).

Nella definizione dell'assetto planovolumetrico del suddetto Piano dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione(cfr. disposizioni contenute nel DPR.30.3.2004 n.142), limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto.

In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici e/o edifici adibiti ad uso diverso.

Art. 14) – Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazioni e/o permesso di costruire, nonché alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata(cfr. art. 8 legge n.447/95).

Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata un documento di impatto acustico, redatto da un tecnico abilitato, che dovrà essere costituito dai seguenti punti:

- ✓ rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- ✓ valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- ✓ localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature(Lay-out aziendale) e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- ✓ valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica;

  Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità/agibilità degli edifici/opifici industriali alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

Art. 15) – Documento di impatto acustico(e/o clima Acustico) da presentare in allegato alle istanze di permesso di costruire nonché in allegato alla dichiarazione di inizio attività, qualora la trasformazione edilizia comporti alterazione dell'esistente livello sonoro(cfr.art. 8 legge n.447/95).

Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso privato, pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore in conformità alle norme vigenti.

Contestualmente all'istanza di permesso di costruire di nuova opera edilizia ad uso produttivo e terziario dovrà essere presentato un documento di impatto acustico(Clima acustico) contenente indicazioni relative all'inquinamento acustico verso l'esterno e all'interno dell'ambiente abitativo, costituito dai seguenti elaborati:

- ✓ rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- ✓ localizzazione e descrizione delle sorgenti sonore connessi all'attività produttiva e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- ✓ valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica e del criterio differenziale, di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive integrazioni riportate nel D.P.C.M. 14/11/1997.

***Art. 16) – Documento di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto*(cfr.DPR. 30.3.2004 n.142).**

I soggetti pubblici o privati, titolari di iniziative di progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio comunale dovranno porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi (in primo luogo barriere antirumore e asfalti a bassa rumorosità) atti a garantire la minimizzazione degli effetti disturbanti connessi alla viabilità primaria e secondaria in prossimità delle aree oggetto di futuri insediamenti.

Il documento di impatto acustico, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale e da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere i seguenti punti:

- ✓ rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- ✓ valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- ✓ valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;
- ✓ proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico.

Art. 17) – Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte dell'utilizzatore una dichiarazione in cui si certifichi che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore.

Capo IV
Esposizione all'inquinamento acustico ed utilizzazione edificatoria dei suoli

Art. 18) – Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a nuovi comparti urbanistici.

In linea di principio il grado di protezione dall'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti urbanistici di nuova costruzione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.

Per il conseguimento degli obiettivi attesi potrà essere prescritta,da parte dell'amministrazione comunale, la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale. In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso alla limitazione del traffico veicolare, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità.

Per gli interventi di protezione passiva invece si potrà fare ricorso alla realizzazione di opportune barriere acustiche naturali(reti ecologiche) e/o artificiali oppure potranno essere prescritte particolari condizioni planovolumetriche degli edifici/opifici (altezza, distribuzione e distanza dagli assi di traffico principali, in questo caso anche con distacchi superiori ai rispetti di tipo urbanistico evidenziati nelle tavole grafiche del P.U.C..

Nel caso di edifici non residenziali o di strutture particolarmente protette potrà essere consentito il non rispetto dei limiti suddetti, misurati in facciata, se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico(cfr.**allegato A** tabelle A e B DPCM. 5.12.1997), definito dal limite del livello sonoro indotto all'interno degli edifici stessi.

Per gli edifici residenziali potrà essere consentito il non rispetto generalizzato dei limiti previsti se sarà garantito almeno un adeguato comfort acustico nei singoli locali nelle ore d'uso prevalenti (ad esempio, il limite massimo previsto per il periodo notturno dovrà essere rispettato all'interno delle camere da letto e non necessariamente negli ambienti dedicati alle attività diurne).

Art. 19) – Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a strumenti urbanistici preventivi (Piani di recupero, P.I.P., comparti a ristrutturazione urbanistica) per le industrie preesistenti.

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia per le industrie preesistenti dovrà essere perseguito, per quanto possibile, il rispetto del limite previsto dalla Zonizzazione acustica misurato in facciata agli edifici o all'esterno di opifici.

Art. 20) **– Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall'inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti.**

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisori tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati agli artt. 18 e 19.

Art. 21) ***– Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedono impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico.***

Fermo restando il rispetto del criterio differenziale all'interno di edifici contermini, i limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne a edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico sono quelli previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive integrazioni riportate nel D.P.C.M. 14/11/1997 nonché ai sensi dell'art.1 e seguenti DPCM. 5.12.1997

Art. 22) ***– Prescrizioni da osservare in sede di progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto.***

In sede di progettazione e realizzazione di strade caratterizzate da flussi di traffico con punte orarie superiori ai 500 veicoli/h dovranno essere predisposti idonei dispositivi di mitigazione a protezione degli edifici limitrofi esistenti secondo le seguenti disposizioni generali, contenute nel DPR 30.3.2004 n.142.

La prevenzione dall'inquinamento acustico da traffico si attua con interventi sui parametri stessi del traffico (provvedimenti sulla viabilità, sulla velocità di scorrimento e sulla disciplina della circolazione). Un effetto importante sulla rumorosità da traffico è indotto dal tipo di pavimentazione che deve comunque rispondere, oltre che alle esigenze di silenziosità, alle esigenze primarie di sicurezza (gelività, assorbimento dell'acqua piovana, ecc.).

L'utilizzo di asfalti fonoassorbenti deve essere preceduto dal calcolo della efficacia acustica dell'intervento nei confronti delle aree disturbate e della prevista conservazione nel tempo delle caratteristiche acustiche.

Capo V
Requisiti di fonoisolamento degli edifici di nuova costruzione ed oggetto interventi di ristrutturazione, restauro, risanamento

Art. 23) – Requisiti acustici passivi degli edifici.

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si fa riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 che, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n, 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Ai fini dell'applicazione del citato decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie:

- ✓ Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- ✓ Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- ✓ Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- ✓ Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- ✓ Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- ✓ Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- ✓ Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Si definisce inoltre che le componenti degli edifici sono le partizioni orizzontali e verticali(art.2 DPCM 5.12.1997).
Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

a) indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti *(R'_W)* da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7ª, par. 5.1;
b) indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,\,nT,w}$) da calcolare secondo le procedure di cui al precedente punto a);
c) indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ($L'_{n,\,w}$) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7ª, par. 5.2.

Tra i requisiti acustici degli edifici vengono considerate anche le seguenti grandezze:
1) il livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow (L_{ASmax});
2) il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (L_{Aeq});

Per la **categoria D** degli edifici valgono i seguenti valori:

$R'_w = 55$;
$D_{2m,\,nT,\,w} = 45$;
$L'_{n,\,w} = 58$;
$L_{ASmax} = 35$;
$L_{Aeq} = 25$;

Per la **categoria A e C** degli edifici valgono i seguenti valori:

$R'_w = 50$;
$D_{2m, nT, w} = 40$;
$L'_{n, w} = 63$;
$L_{ASmax} = 35$;
$L_{Aeq} = 35$;

Per la **categoria E** degli edifici valgono i seguenti valori:

$R'_w = 50$;
$D_{2m, nT, w} = 48$;
$L'_{n, w} = 58$;
$L_{ASmax} = 35$;
$L_{Aeq} = 25$;

Per la **categoria B, F e G** degli edifici valgono i seguenti valori:

$R'_w = 50$;
$D_{2m, nT, w} = 42$;
$L'_{n, w} = 55$;
$L_{ASmax} = 35$;
$L_{Aeq} = 35$;

I valori di R'_w sono riferiti ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.
Con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella Circolare del Ministro dei LL.PP. n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.
La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
a) 35 dB(A) L_{Asmax} con costante di tempo *slow* per i servizi a funzionamento discontinuo;
b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato: Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Art. 24) – Requisiti da garantire nel caso di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica.

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica si fa riferimento al potere fonoisolante degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d'aria verso l'esterno, delle strutture divisorie esterne verticali con e senza serramento.
Il potere fonoisolante dei suddetti elementi, misurato in laboratorio a 500 Hz non deve essere inferiore ai seguenti valori:

- ✓ infissi esterni: > 30 dB;
- ✓ strutture divisorie esterne verticali con serramento: > 35 dB;
- ✓ strutture divisorie esterne verticali con serramento: > 50 dB.

Capo VI
Disciplina delle attività rumorose

Art. 25) – Attività rumorose.

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Viene assunto come disturbante un valore di rumorosità ambientale, da misurare come livello equivalente L_{eq} ad 1 metro dalla sorgente specifica di rumore, superiore ai 70 dB(A).

Art. 26) – Limiti di destinazione d'uso del patrimonio edilizio per attività, funzioni e/o per l'installazione di impianti in grado di dare luogo ad effetti di inquinamento acustico.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing) dovrebbe avvenire in edifici direzionali a bassa presenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni a parcheggio non altamente utilizzati durante il periodo notturno.

Nelle aree residenziali l'insediamento di attività rumorose non dovrà causare un incremento della rumorosità ambientale all'interno dei locali adiacenti da ritenersi "disturbante" ai sensi dell'art. 2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modifiche ed integrazioni (D.P.C.M. 14/11/1997).

Art. 27) – Attività rumorose per le quali è previsto il Nulla Osta preventivo

L'esercizio di attività rumorose, così come precedentemente definite all'art. 24, è soggetto al Nulla Osta preventivo.

Art. 28) – Requisiti di fonoisolamento da garantire per immobili o loro porzioni, in cui si trovino installazioni ed impianti o si svolgano attività causanti effetti di inquinamento acustico.

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una relazione di impatto acustico in cui vengono fissati i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi per via aerea prodotti nell'ambito dello stesso edificio.

Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose l'isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti non deve essere inferiore a 50 dB(A).

Art.29) – Disposizioni relative all'isolamento degli impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico.

L'installazione di impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico (impianto di condizionamento, climatizzazione, ricambio aria ed altro) in edifici o in singole porzioni collocate in aree residenziali classificate secondo la Zonizzazione acustica in classe I, II, III o IV (ovvero in aree non residenziali contermini ad aree in cui siano presenti funzioni residenziali) potrà avvenire soltanto dopo verificato che la rumorosità misurata con l'apparecchio in funzione alla distanza di 1 metro dal punto di emissione sonora non dia in ogni caso luogo al superamento del limite massimo di zona.

Il mancato adeguamento all'ordinanza di cui al successivo Capo VIII comporterà il divieto di esercizio degli impianti disturbanti.

Art. 30) – Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni trasmissibili per via strutturale.

L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate al piano terra su idonei supporti e basamenti smorzanti. È esclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati e seminterrati -può essere concessa una deroga solo mediante la presentazione di una relazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato attestante la compatibilità della macchina alla idoneità strutturale dell'edificio- (cfr.punto B.5 decreto Ministero ll.pp. 16.1.1996 nonché il rispetto delle norme UNI 9916 e DIN 4150).

Capo VII
Disciplina delle attività rumorose e temporanee

Art. 31) – Attività rumorosa temporanea.

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali-cfr. allegato A parte B del DLgs.4.9.2002 n.262-.

Art. 32) – Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

La domanda di autorizzazione in deroga per i cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza di concessione edilizia e/o nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

Art. 33) – *Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili.*

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dal comma 4 dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modifiche ed integrazioni, viene rilasciata contestualmente alla concessione edilizia a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso.

Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia ecc.) opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore.

Art. 34) – *Documento di impatto acustico da allegare all'istanza dei permessi di costruire -ai sensi delle norme contenute nel "Testo Unico in materia edilizia", nonché ai sensi dell'art. 8 Legge 447/95.*

È vietato l'inizio dei lavori in aree zonizzate nelle classi I, II, III, IV nell'ambito delle quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere, ecc.) in mancanza del preventivo deposito di un documento di impatto acustico.

Nel caso in cui la situazione descritta nel documento dovesse far prevedere il superamento del livello equivalente di 70 dB(A) in facciata degli edifici residenziali esposti (ovvero di 60 dB(A) all'interno delle abitazioni a finestre chiuse) potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle prescritte nel presente articolo.
Analoga relazione (Documento di impatto acustico e/o Clima Acustico) dovrà essere allegata alle comunicazioni di inizio lavori (D. I. A.) relative agli interventi previsti per normativa.

Art. 35) – Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga alla vigente normativa può essere consentita nei cantieri edili e stradali nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

Le attività che comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono vietate dopo le ore 20,00 e comunque durante il periodo notturno.

Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

Art. 36) – Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali.

In presenza di attività estrattive esse non potranno essere condotte a distanza inferiore a 50 metri dagli edifici abitati.
Distanze minori potranno essere eventualmente concesse a condizione che per particolari accorgimenti sia comunque documentato il rispetto dei limiti di esposizione prescritti dal presente articolo.
Tutte le macchine escavatrici utilizzate dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge.

Art. 37) – Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico (feste popolari, luna park ed assimilabili).

L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevista dal comma 4 dell'art. 1 del D.P.C.M. 1marzo 1991 e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi compresa nella autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti pubblici, tenuto conto che l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere interrotto in periodo notturno prima delle ore 23,30; fatta eccezione per quelle attività di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi che dovranno essere autorizzate in conformità alle norme contenute nel DPCM 16 aprile 1999 n.215 e successive integrazioni.

Art. 38) – **Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità.**

Macchine da giardino*:* l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalla ore 15,30 alle ore 19,00 e nei giorni festivi e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00. le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale(allegato A parte B del DLgs. 4.9.2002 n.262).

Altoparlanti: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

Capo VIII
Sanzioni amministrative

Facendo riferimento a quanto riportato nell'art. 10 comma 2 della Legge n. 447/'95, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque violi le disposizioni relative all'isolamento e alla collocazione degli impianti di cui agli artt. 29 e 30 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 516,46** a **€ 1.032,91** a cui seguirà una ordinanza di adeguamento;

b) chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili o alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui agli artt. 33, 35 e 37 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 516,46** a **€ 5.164,57** a cui potrà seguire una ordinanza di adeguamento;

c) I sopraelencati importi vengono raddoppiati in caso di recidiva.